

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 22^a SITZUNG

6 - 11 - 1957

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 28: «Provvidenze di carattere assistenziale in occasione delle gelate della primavera 1957 e delle alluvioni dell'agosto 1957, avvenute nel Trentino - Alto Adige» pag. 3

Disegno di legge n. 31: «Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dal gelo nella primavera 1957» pag. 25

Gesetzentwurf Nr. 28: «Fürsorgemaßnahmen gelegentlich des Frostes im Frühjahr 1957 und der Überschwemmungen im August 1957 in der Region Trentino - Tiroler Etschland» Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 31: «Maßnahmen zu Gunsten der durch den Frost im Frühjahr 1957 geschädigten landwirtschaftlichen Betriebe» Seite 25



PRESIDENTE: dott. Remo Albertini.

VICEPRESIDENTE: dott. Silvius Magnago.

Trento, 6 novembre 1957.

(Ore 9,45).

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale. (Fa l'appello nominale).

Lettura del processo verbale della seduta 5 novembre 1957 (legge il processo verbale).

Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

Riprendiamo la discussione da dove l'avevamo sospesa ieri, cioè al **Punto 6) dell'Ordine del giorno:**

Disegno di legge n. 28: « *Provvidenze di carattere assistenziale in occasione delle gelate della primavera 1957 e delle alluvioni dell'agosto 1957, avvenute nel Trentino - Alto Adige* ».

Ci sono gli ordini del giorno presentati ieri e che abbiamo letto. Quello di Nardin e Scotoni:

« *Il Consiglio Regionale, approvando il disegno di legge concernente la concessione di provvidenze di carattere assistenziale a favore dei lavoratori agricoli e di coltivatori diretti della regione colpiti dalle eccezionali gelate della primavera scorsa e, inoltre, a favore di famiglie colpite dalle alluvioni verificatesi recentemente in provincia di Bolzano;*

impegna la Giunta Regionale a portare sollecitamente a conoscenza del Consiglio tutti i dati relativi alle numerose situazioni di bisogno create a seguito delle suddette calamità atmosferiche e debitamente accertate dagli organi competenti, al fine di mettere in grado il Consiglio Regionale di esaminare in merito la necessità e l'opportunità di nuovi stanziamenti nel prossimo esercizio finanziario ».

Siamo in sede di discussione dell'ordine del giorno preletto. Chi prende la parola? C'è un emendamento all'ordine del giorno.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Nella premessa la Giunta non ha osservazioni da fare; nella parte impegnativa e dispositiva dell'ordine del giorno, la Giunta propone questo emendamento:

« *Impegna la Giunta ad informare il Consiglio sulla pratica applicazione della legge con particolare riguardo alla adeguatezza o non del fondo*

stanziato ai bisogni accertati, e a proporre eventuali, ulteriori provvedimenti di cui risultasse la necessità ai fini che la legge si è proposta ».

SCOTONI (P.C.I.): Per conto nostro è accolto, siamo d'accordo.

PRESIDENTE: E' quindi presentato l'emendamento all'ordine del giorno, con la dizione di cui sopra, emendamento sostitutivo cioè della seconda parte dell'ordine del giorno.

SCOTONI (P.C.I.): E' forse utile porre in votazione separatamente; accetto quella parte che viene sostituita nell'ultimo tratto.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'ordine del giorno. Chi è d'accordo? Approvato a maggioranza, con 1 voto contrario.

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, con le modalità in appresso indicate, alle seguenti iniziative di assistenza a favore dei lavoratori agricoli e coltivatori diretti (piccoli proprietari, affittuari, mezzadri) colpiti dalle eccezionali gelate della primavera del corrente anno:

a) *concessione di sussidi a lavoratori occupati abitualmente in agricoltura od attività connesse, rimasti disoccupati a seguito dei danni determinati dalle calamità suddette, tenuto conto della durata della disoccupazione nell'anno in corso, rispetto al periodo di occupazione normale;*

b) *concessione di sussidi ai coltivatori diretti (piccoli proprietari, affittuari e mezzadri) che, in conseguenza delle calamità abbiano subito una riduzione del reddito complessivo tale da compromettere gravemente l'economia familiare per l'anno agrario sicchè la famiglia stessa venga a trovarsi in vere e proprie necessità di carattere alimentare.*

E' stato presentato un art. 1 bis.

PARIS (P.S.D.I.): Quello lo vedremo dopo!

PRESIDENTE: Sì, è un altro articolo. E' aperta la discussione sull'art. 1. Io ho letto il testo della Commissione, che inserisce la congiunzione « e » al primo comma e che modifica la lett. b). Nessuno chiede la parola? E' posto ai voti l'art. 1: approvato all'unanimità.

Art. 1 bis

Ai Comuni danneggiati per almeno il 50 %, che lo richiedano alle rispettive Province, potranno essere concessi, in sostituzione delle provvidenze di cui all'art. 1, sussidi per sopperire parzialmente alle spese a loro carico nella esecuzione di cantieri di lavoro e di rimboschimento o di altri lavori pubblici finanziati con leggi regionali, oppure per il finanziamento di mense per i lavoratori addetti alle opere suindicate.

BERTORELLE (Assessore previdenza e assistenza sociale e sanità - D.C.): Desideravo spiegare non solo l'art. 1 bis, ma anche quella serie di emendamenti che forse con una procedura un po' inconsueta sono stati presentati ieri al Consiglio ed oggi preparati per iscritto.

Gli art. 4, 5, 8, 10 e 11 sono stati modificati dalla Giunta a seguito dell'allineamento, se così possiamo chiamare, delle norme di carattere formale che riguardano la delega con le altre due leggi concernenti le gelate, cioè quelle dei crediti agrari e degli impianti antibrina. Si è voluto fare e considerare con un unico sistema quella norma di carattere formale che riguarda i rapporti fra la Regione e le Province, che alla fin fine sono organi che decidono a questo riguardo. I componenti della Commissione ricordano che quando venni chiamato in quella sede a riferire feci presente questa necessità, pregai cioè di mandare avanti la legge per motivi di urgenza ma feci la riserva di modificare alcune norme, quelle di carattere formale, non di carattere sostanziale, appunto per metterle d'accordo con le disposizioni delle altre leggi. Viceversa l'art. 1 bis è stato inserito, avendo la Giunta considerato di nuovo l'opportunità di intervenire a favore dei comuni danneggiati per almeno il 50 % che lo richiedono, anziché con sussidi a singoli beneficiari, per sopperire parzialmente alle spese di opere pubbliche di carattere regionale in corso, o cantieri di lavori, od anche per sostenere le spese tutte o in parte delle mense per lavoratori occupati in tali opere.

Questa norma consente ai comuni di scegliere e risponde anche ad effettive situazioni che si sono verificate in certi paesi, per cui il comune che ritenesse non essere opportuno distribuire fra singoli cittadini le somme, anche per inconvenienti di ordine pubblico che ne potrebbero nascere, possono chiedere alla Provincia di avere una determinata somma per queste opere pubbliche; da ciò detta forma di alternativa che viene posta con questo articolo 1 bis e il conseguente beneficio che i comuni possono averne. Naturalmente questo si traduce in altrettanto vantaggio per i lavoratori della zona, in

quanto si tratta di opere che per la maggior parte hanno bisogno di mano d'opera.

BRUGGER (S.V.P.): Se questo emendamento viene inserito immediatamente dopo l'art. 1, allora si riferisce solo ai danni delle gelate, e ritengo che per i danni delle gelate i comuni non abbiano gran che bisogno di fare cantieri di lavoro. Non comprendo neanche che cosa voglia significare la dicitura « ai comuni danneggiati per almeno il 50 % »; con ciò sono qui ritenute danneggiate le colture di proprietà dei comuni, e a quanto mi risulta tutti i terreni destinati a coltivazione agraria i comuni li cedono in affitto a dei coltivatori diretti.

Ritengo che questo art. 1 bis potrebbe essere collocato dopo l'art. 2, perchè questo diretto intervento ai comuni servirebbe anzitutto ai danni che i Comuni hanno subito nel loro patrimonio stradale, nel demanio, dall'alluvione o dalle acque, non dalle gelate.

RAFFAELLI (P.S.I.): Fino a ieri avevamo potuto credere che almeno in questa circostanza l'Assessore delle attività sociali, o meglio della previdenza ed assistenza, fosse riuscito a superare il fascino della minestra, però ci siamo accorti che questo fascino è stato ancora una volta irresistibile. Ci vediamo arrivare all'ultimo momento un articolo 1 bis che snatura e cambia completamente la faccia al provvedimento, quale era stato proposto inizialmente dalla Giunta stessa. Difatti ci sono alcune osservazioni da fare, che si possono fare immediatamente.

Penso che se avessimo avuto il tempo necessario per esaminare più a fondo la implicazione di questo nuovo articolo 1 bis, avremmo potuto trovare altri inconvenienti ancora, ma segnaliamo subito quelli che ci vengono sott'occhio a prima vista. Anzitutto una possibilità di discriminazione nella scelta della forma di aiuto, che non è più lasciata alla discrezione dei direttamente interessati, ma che è devoluta al giudizio, forse agli umori, forse alla situazione, dei consigli o delle giunte comunali e del bilancio dei comuni stessi. Quindi non è più un rapporto diretto fra la legge e l'ente che la legge emana e che eroga i contributi e i beneficiari dei contributi stessi, ma può divenire un rapporto mediato da un ente e da una volontà estranea, o, se non estranea, attenta talvolta più che ai bisogni dell'individuo, ai bisogni del comune. Faccio un esempio: un comune che abbia delle difficoltà ad ammannire i fondi, per quel che riguarda la sua parte, per un cantiere di lavoro, si getterà immediatamente su questa possibilità, senza, penso, molte perplessità e senza molte discussioni, indipendentemente dall'effetto che poi la sostituzione del cantiere di

lavoro al posto dell'erogazione potrà avere sui danneggiati. E' troppo umano, è troppo naturale, trattandosi di comuni nella maggior parte dei casi di pianura, perchè sono questi i comuni più danneggiati e che sono perennemente in difficoltà finanziarie, non avendo redditi patrimoniali. Perchè questa distinzione fondamentale — e non sono certo io a volervela indicare — la conosciamo tutta e la conosciamo tutti; distinzione cioè fra comuni di montagna, che per la maggior parte delle loro spese possono fare qualche volta anche i grandi, fortunatamente per loro, e comuni di pianura, che avendo una popolazione meno miserabile di quelli di montagna, sono però come comuni in maggiori difficoltà mancando di redditi patrimoniali. Quindi possiamo essere certi che buona parte di questi comuni farebbero la scelta sull'art. 1 bis. Con quale inconveniente? Con questo, fondamentalmente: che il contadino o il lavoratore agricolo coltivatore diretto o bracciante danneggiato del comune X, avente diritto a sensi dell'art. 1 del progetto di legge, può aspirare e raggiungere la sua aspirazione di avere il contributo netto, cioè regalato, cioè dato senza condizioni, mentre il contadino del comune Y, nelle stesse identiche condizioni personali, per avere l'aiuto della Regione dovrà andare a lavorare nel cantiere. Mi pare che basterebbe questa considerazione per togliere valore o comunque per qualificare negativamente l'art. 1 bis, perchè non mi pare assolutamente giusto che due contadini che si trovano nella stessa condizione soggettiva personale abbiano un trattamento differenziato, e differenziato non perchè dipenda da loro e dalla loro situazione aziendale o familiare, ma dalla volontà del consiglio o della giunta comunale e da situazioni finanziarie del comune stesso. Mi pare che non possiamo prestarci a fare questa ingiustizia e questa discriminazione.

In secondo luogo, dobbiamo considerare che è un modo di non darli questi quattrini, è un modo di non dare l'aiuto che si era promesso a darlo in questa forma, perchè se il comune ha delle difficoltà, o addirittura si trovasse nell'impossibilità di ammannire la sua quota parte di finanziamento per i cantieri di lavoro che abbia in corso, o comunque di cui abbia bisogno, non è con i quattrini destinati ai danneggiati che sia lecito finanziare il bilancio comunale. Bisogna quindi trovare la strada dell'allargamento, almeno per questo anno, dell'integrazione ai bilanci deficitari dei comuni, perchè se noi denari destinati a sollievo delle situazioni difficili dei singoli, vanno a finire a sollievo della finanza comunale ed il beneficio dei singoli sarà molto attenuato, molto indiretto, molto riflesso, e soprattutto non sarà un beneficio, perchè dovendoseli qua-

dagnare, non so chi possa dire che questi sono stati in qualche modo dalla Regione regalati, sono stati semplicemente guadagnati. Anche se volessimo metterci da questo punto di vista e giustificare l'erogazione dei fondi al comune per i cantieri scuola, o per le mense dei cantieri di rimboschimento, dobbiamo tenere presente una cosa: noi avevamo riferito, a suo tempo, che una delle richieste dei danneggiati era proprio quella dell'intensificazione delle opere pubbliche, dei lavori pubblici, in modo da offrire alle famiglie una fonte di reddito in sostituzione del reddito dell'agricoltura mancante, però a questo si doveva provvedere con l'incremento dei lavori pubblici, con l'accordare una preferenza e una precedenza ai lavori pubblici nei comuni particolarmente danneggiati; si doveva provvedere, ed era stato promesso che si sarebbe provveduto, con la concentrazione dei cantieri scuola e di lavoro piuttosto in quei comuni che in altri, ma non con questi fondi destinati all'aiuto diretto. E tornando ancora a quello che dicevo prima, questa gente unanimemente aveva detto: procurateci sì da lavorare, ma tenete presente che in molte situazioni la famiglia contadina non potrà sprovvedersi più in là di una certa misura delle braccia di cui dispone per la cura del fondo, che ha più bisogno di cure che in tempi normali, ed avevano chiesto degli orari ridotti. C'è stato qualche comune, per esempio quello di Volano, che essendo fra i più danneggiati, ed essendo il consiglio comunale e la giunta formato prevalentemente da contadini coltivatori diretti che sentivano proprio in modo direi esasperato questi problemi, si è arrivati ad un'iniziativa da parte del comune, di questo genere: chiedere all'Ufficio regionale del lavoro, ente gestore del cantiere di lavoro che era stato istituito, una modesta riduzione di orario. A me è stato riferito che hanno loro addirittura riso in faccia, sarà un'esagerazione, comunque, così per indicare il modo pieno di respingere questa richiesta, di non volerla neanche lontanamente prendere in considerazione. E' logico, c'è una legge, e il funzionario dell'Ufficio del lavoro, di fronte alla richiesta, che il Sindaco però non faceva senza una ragione veduta e senza motivo, avrà detto « ma lei scherza ». Quindi niente da fare su questo terreno. I cantieri di lavoro sono cantieri di lavoro pieno e noi andremo a compensare parzialmente il contadino danneggiato dal mancato reddito dandogli 500 o 600 o 700 lire al giorno per una giornata quasi piena di lavoro.

Ed allora mi dite, per piacere, a che cosa si riduce l'aiuto regionale diretto ai maggiormente colpiti? Ad offrire loro la possibilità di guadagnare qualcosa? Ma, ripeto, bisogna distinguere anche l'offerta; l'offerta di lavoro era una cosa richiesta, una cosa sentita, era una cosa buona, ma non possiamo

darla in sostituzione — soprattutto dato che la cosa dipende dal giudizio della giunta o del consiglio comunale — in sostituzione dell'aiuto, della sovvenzione diretta. Lo stesso dicasi per la possibilità di dare a questa gente un salario pieno. Qui ostano leggi, precise disposizioni di legge, per cui il salario, il compenso per i cantieri di lavoro, è fissato senza possibilità di variazioni. Ci sarebbe l'integrazione del posto, prendiamolo seriamente, senza farci su dell'ironia questo aspetto della cosa; non vi pare che la Regione, dopo aver fatto capire, dopo aver lasciato intendere che nei limiti del possibile — modesti se volete — avrebbe fatto tutti gli sforzi per rimediare, per alleviare il grande disastro, di fronte ad un'entità di danni calcolata dai 10 o 11 o 12 miliardi, non lo so, finisca con l'offrire l'integrazione di un piatto di minestra? Non vi pare che veramente andremo a sconfinare nel ridicolo? Da una parte, signori Consiglieri e signori della Giunta, vediamo di tenere conto anche di questo; proporrete voi alla Giunta, fra poche ore o domani, di stanziare 1.200 milioni di contributi per gli impianti antibrina, che è risaputo andranno a favore degli agricoltori più benestanti. E' inutile dire di no, non è una cosa che invento io, è una cosa patente, palese, cons. Brugger, perchè chi può fare un impianto per un milione di lire ettaro, in un frutteto specializzato, cioè in un frutteto che comporti economicamente questa spesa, vuol dire che è uno che possiede i migliori terreni e le migliori colture che esistono nella nostra regione, dalle quali può ricavare, alti, altissimi redditi. Perchè vedrà che nei nostri « *sgrebeni* » delle nostre vallate, neanche se glielo regala nessuno farà impianti per un milione ettaro! sarebbero buttati via! A parte il fatto che penso siano in parte ingiustificati anche lì, e tanto è vero questo, che diversamente dagli altri provvedimenti di intervento di concorso nel pagamento degli interessi, questa legge prevede che il contributo della Regione nella misura del 30 %, circa in media cioè del 5 % per 6 anni, possa essere dato non solo a chi prende il mutuo presso degli istituti di credito, ma anche a chi trovi il capitale presso qualche altra fonte; me le spiegherete poi quali siano le altre fonti presso cui si trovano capitali del genere, che non siano i conti correnti personali dell'azienda!

Quindi, anche previsto che ci sia della gente che non avrà bisogno di ricorrere al credito, dicevo, tornando al principio, che fra poche ore discuteremo di impegnare un miliardo a 200 milioni di lire per gli agricoltori, in cifra forse più danneggiati, perchè sono i proprietari delle campagne più redditizie, ma anche i meno bisognosi rispetto a quelli che consideriamo noi, veramente ridotti sot-

to il limite del modesto vivere, perchè si è parlato addirittura che la famiglia venga a trovarsi « in vere e proprie necessità di carattere alimentare »; per questi proponiamo 105 milioni, che vogliamo poi anche disperdere attraverso finanziamenti che vanno ai comuni, e dei quali gli aventi diritto verrebbero a beneficiare in una maniera del tutto irrisoria ed indiretta.

Per cui penso che anche ammettendo, come ammetto, la perfetta buona fede e la buona volontà da parte dei proponenti di rendere la legge più articolata e più adatta a tutte le diverse situazioni, mi pare di dover invitare, e mi pare che il Consiglio tutto dovrebbe invitare, i proponenti a ritirare il loro emendamento e a lasciare l'articolo 1 così come è, soprattutto ai fini di evitare quegli inconvenienti che ho segnalato prima, cioè una vera e propria discriminazione fra l'entità ed il modo degli aiuti, discriminazione che inevitabilmente verrebbe istituita dal momento in cui la Giunta o i Consigli comunali si mettessero ad esaminare la possibilità offerta dall'articolo 1 bis; discriminazione che sarebbe fatta non con riguardo alla situazione dei singoli aventi diritto, ma con riguardo ad elementi estranei, cioè ai bisogni delle amministrazioni comunali, che non necessariamente si identificano sempre con le necessità dei singoli cittadini colpiti.

SCOTONI (P.C.I.): Credo che a proposito di questo articolo aggiuntivo forse la forma ha tradito lo spirito che animava i presentatori; forse con la sostituzione si voleva dire che laddove non vengono presentate domande e non ci siano richieste, allora per quei comuni che non potranno beneficiare perchè nessuno lo chiede sotto questa forma, si potrebbe invece dare qualche cosa per i lavori pubblici, ecc. E così allora è spiegabile, anche se la forma non suona la più consona alla premessa che ho fatto. Se invece si dovesse veramente pensare alla sostituzione, saltano fuori tutti gli inconvenienti che sono stati detti fino adesso. Cioè, ad un certo punto si propone di sostituire una cosa con un'altra: ma sono sostituibili? A me sembra di no, perchè da una parte ci sono persone, individui e famiglie che dovrebbero poter beneficiare di un determinato provvedimento, dall'altra ci sono enti, e la cosa è diversa. Sarebbe come se mi dicessero: ti devo 5 mila lire, in sostituzione di quelle 5 mila lire regalo una cassetta di vino al signore tale dei tali. Per me non è una sostituzione questa, è qualche cosa di completamente diverso. Inoltre, supposto che la proposta venisse accolta, credo che si determinerebbero situazioni molto strane; per esempio: quando è che il comune — penso, che per co-

mune si intenda dire amministrazione comunale, consiglio comunale — quand'è che il consiglio comunale decide? Quando vuole? In un termine di tempo abbastanza breve? Perchè i danneggiati fanno la loro domanda, presentano la documentazione, ad un certo punto gli dicono: no, guarda, una settimana fa il tuo comune ha deciso che in sostituzione prende i quattrini lui e fa lavori pubblici. Questa gente ha svolto tutta un'attività, ha presentato delle domande, è venuta ad informarsi, ha cercato di esporre, forse ha fatto fare delle perizie, e via dicendo, e un bel momento questa sua azione viene annullata da una decisione del comune. E se poi i finanziamenti che vengono richiesti dal comune non fossero al 100 % di quello che altrimenti al comune sarebbe spettato? Supponiamo che in quel riparto che fanno le Giunte provinciali risultasse che al comune « a » spetta pressappoco 1 milione, il Consiglio comunale decide di chiedere il finanziamento straordinario per un'opera pubblica dove l'apporto del comune, per l'appunto, sarebbe stato di mezzo milione: quel mezzo milione sostituisce il milione? Mi pare di no. Ed allora che cosa succede? che dovrebbe essere ridotta conseguentemente la quota che spetterebbe ai cittadini che hanno fatto la domanda? Mi pare che sia una situazione molto confusa.

Ma più ancora che sugli inconvenienti pratici che una simile proposta implica, mi pare che si dovrebbe richiamare l'attenzione dei signori Consiglieri su questo fatto, e cioè che in ultima analisi si verrebbe a consentire alle amministrazioni comunali di sequestrare i sussidi dati ad una categoria di cittadini bisognosi, per fare delle opere pubbliche; perchè questo accadrà ad un certo momento: mentre al cittadino Tizio, Caio, ecc., sarebbero spettate 10, 20, 30 o 40 mila lire, il comune si prende lui questi soldi, ed il risultato è lo stesso di un sequestro o di una tassazione, come volete chiamarla, e fa un'opera pubblica di notevole interesse sì ma che comunque va a beneficio di tutta la collettività. Con l'aggravante che questa facoltà di sequestro dei contributi si esplica solo nei confronti di una parte dei danneggiati, cioè di quella parte più povera che ha chiesto il contributo, perchè — a meno che non mi venga detto che analogo articolo aggiuntivo viene proposto anche al successivo provvedimento, quello che porta il n. 31 e che riguarda i contributi dei mutui, ma finchè non è presentato non esiste — si determinerebbe la situazione in cui il comune potrebbe prendersi il contributo di quella parte più povera che richiede il sussidio, ed invece non potrebbe toccare quelle somme che vengono stanziare a favore di coloro che preferiscono scegliere la via del mutuo.

Inoltre, sempre a proposito degli inconvenienti: per quali lavori? Quelli già richiesti e già autorizzati, a proposito dei quali è già stato deliberato il contributo, o quelli che il comune intende eseguire? Perchè c'è una discreta differenza: se il comune ha richiesto ed ottenuto il contributo per fare una determinata opera pubblica, probabilmente avrà fatto un piano finanziario, ed allora lo può modificare e dire che invece di contrarre un mutuo che aveva intenzione di andare a fare con la cassa di risparmio o la banca « x » o l'ente « y », prende quei soldi che la Regione avrebbe intenzione di dare ai danneggiati e fa l'opera con quelli; o sono invece i lavori che intende eseguire? Ma allora ci vorrà parecchio tempo prima che possa prendere una decisione, perchè dovranno preparare un progetto, dovranno decidere l'opera da fare, e tutto questo farà passare dei mesi probabilmente, e nel frattempo che cosa fanno i danneggiati di quel comune? Presentano le domande col rischio che 15 giorni o un mese dopo gli vengano a dire: no, guarda tu avresti tutte le condizioni per prendere un aiuto, ma non te lo possiamo dare perchè il comune ha scelto così. Oppure viene deciso prima? Ma come si fa se, per un'ipotesi (o perchè non è stato eseguito bene il progetto o perchè sussistono altre situazioni), quella delibera esecutiva non dovesse poi venir approvata?

Inoltre ci sono quelle osservazioni sull'applicazione pratica già fatte dal cons. Brugger, che mi sembrano molto sensate. Per comune danneggiato che cosa s'intende? Più avanti la parola « comune » viene usata nel senso di amministrazione comunale — poichè quando si dice che può scegliere, evidentemente significa l'amministrazione comunale, in quanto non penso che si ritenga di indire un referendum — e così, secondo me, anche prima la parola « comune » dovrebbe intendersi nel senso di amministrazione comunale e allora dovrebbe essere l'amministrazione comunale che risulta danneggiata. Qui sono state quindi usate stesse parole con diverso significato.

Infine faccio presente che può sussistere la situazione, e non è rara, in cui vi sia una popolazione povera e il comune come ente sia discretamente ricco o abbiente; come vi può essere la situazione inversa. Come si possono fare questi confronti? In che imbarazzo mettereste questi amministratori, i quali ad un certo punto vedono che non si può fare quell'opera pubblica; lì ci sono i denari e la scelta sta fra l'andare a indebitare il comune e l'andare a registrare questi sussidi dati ai cittadini meno abbienti!

Credo quindi che così com'è stata formulata la cosa non possa andare. Penso che forse andreb-

be meglio se si cancellassero quelle parole « in sostituzione delle provvidenze di cui all'art. 1 », il che non vuol dire che non si possa tenere in debito conto quegli eventuali finanziamenti che sotto altre fonti possono arrivare al comune e potessero migliorare, entro certi limiti, una situazione locale. Però mi pare che, data la somma, non certo molto alta, che viene stanziata per poter far fronte agli oneri previsti da questa legge, qualora si volesse introdurre un nuovo scopo ed obiettivo bisognerebbe anche rivedere la cifra e passare da 105 milioni a 120 o 125 milioni, in maniera da poter far fronte anche alle esigenze che questo articolo aggiuntivo prospetta, nei confronti del quale mi esprimo nel senso — e del resto abbiamo presentato un emendamento — che vengano tolte le parole « in sostituzione delle provvidenze di cui all'art. 1 », salvo raccomandare una revisione tecnica del disposto, onde sopperire a quelle deficienze che altri ed io stesso ci siamo permessi di segnalare.

KESSLER (D.C.): Su una cosa sono d'accordo con Brugger e Scotoni, e cioè che la dizione « comuni danneggiati » è errata, perchè il comune come tale non è danneggiato; può essere stato danneggiato in quanto ha della campagna in proprietà, ma non credo che l'intenzione sia quella di venire incontro al comune danneggiato come tale. Quindi dovrebbe essere ai comuni la cui popolazione sia stata danneggiata per almeno...

CONSIGLIERE: Ed il comune!

KESSLER (D.C.): Neanche, perchè l'aggettivo « danneggiato » aggiunto a « comune » si riferisce esclusivamente al comune, e quindi tecnicamente va modificato.

Per l'altra questione a cui ha accennato il cons. Brugger, se sia cioè più opportuno mettere questo articolo 1 bis prima o dopo l'art. 2, per poter includere o per poter concedere le stesse facoltà anche ai comuni danneggiati dalle alluvioni, non saprei che cosa dire, perchè non conosco il numero di questi comuni danneggiati, però io non avrei pregiudiziali.

Riguardo poi ai rilievi sugli inconvenienti veri o presunti fatti presenti dai cons. Raffaelli e Scotoni, direi che forse qualcuno non è del tutto infondato. Fa anche a me una certa impressione il fatto di quella sostituzione, cioè di una sostituzione di contributi che daremmo a certe persone, che viene fatta *motu proprio* da un'amministrazione comunale; questo anche a me fa una certa impressione. Quindi in linea di massima, pur non sapendo suggerire immediatamente la formula esatta, sarei d'accordo personalmente che se si potesse sostitu-

re l'inciso « in sostituzione delle provvidenze di cui all'art. 1 », sarebbe la cosa migliore, cioè non escluderei teoricamente il caso in cui in un comune vengano dati a singoli censiti dei contributi diretti, parzialmente ai più poveri, a quelli che si trovano in una peggiore situazione economica a seguito delle gelate, e che nel contempo venga dato all'amministrazione comunale un sussidio di una certa entità per poter far fronte alla propria quota nelle opere pubbliche. Non piace neanche a me che sia proprio a priori stabilito che in un comune si danno i contributi ai singoli, ed in un altro comune vengano tolti tutti i contributi ai privati per essere dati all'amministrazione comunale. Credo che potrebbe essere più aderente alle singole situazioni di bisogno la facoltà e di dare il contributo in un comune e nello stesso tempo magari di dare un sussidio all'amministrazione comunale per gli scopi di cui all'art. 1 bis. Su questo sarei in linea di massima personalmente d'accordo con le osservazioni fatte dai Consiglieri della sinistra.

Quanto al resto, cioè a quell'atteggiamento di Raffaelli che è totalmente contrario all'art. 1 bis, su questo non sarei d'accordo, perchè pare che imputi continuamente all'Assessore Bertorelle il complesso delle minestre, ma indubbiamente il cons. Raffaelli deve partire dal complesso dei regali, perchè questi soldi o sono regalati, ed allora sono ben dati, o non sono regalati e non sono allora ben dati! Voi dite che questi contributi, con il sistema dell'articolo 1 bis, verrebbero dati all'amministrazione comunale anzichè ai danneggiati; questo non è vero! Vengono dati ancora ai danneggiati, sia pure tramite questa amministrazione comunale. Perchè l'articolo 1 bis, secondo me, ha questo grande vantaggio: che permette un'uguaglianza di trattamento a danneggiati uguali, e per il fatto di far parte di un comune piuttosto che di un altro comune, da un lato hanno il beneficio che quel comune se può disporre del 50 % che occorre può fare le opere pubbliche, profittare del contributo regionale e quindi lavorare; mentre l'altro comune, che è povero, le cui finanze non permettono di mettere a disposizione quel 50 % o ciò che gli occorre per poter usufruire del contributo della Regione, non può fare le opere pubbliche e quindi quel determinato censito non può andare a lavorare e guadagnarsi la giornata, che, come dicevamo, andava in sostituzione del reddito agrario. Ora, che in certi casi veramente, come dice la lettera b) dell'art. 1, e come ha rilevato la Commissione, in certi casi si deve intervenire nel senso di non dare il lavoro, ma di dare contributi, su questo siamo d'accordo. E infatti la lettera b) dell'art. 1, come stilata dalla Commissione, non lascia dubbio. Ma tolti questi casi estremi, mi pare più umano e anche più giusto, da un punto

di vista dell'amministrazione pubblica, che questi contributi o sussidi come volete, vengano erogati in questa forma: cioè, dove il bisogno non è strettamente di carattere alimentare, come è detto nell'art. 1, secondo me è più opportuno che vengano dati in questa forma più decorosa, più umana e dal punto di vista pubblico anche più produttivistica, e ciò per evitare la sperequazione che si determina fra danneggiati appartenenti ad un comune ricco e quelli che appartengono ad un comune povero.

Quindi riassumendo: per me personalmente sarei anch'io dell'opinione di non stabilire a priori che in certi comuni si diano contributi ai singoli ed a certi altri si diano all'amministrazione. Lasciare la forma alternativa dappertutto; potrebbe forse essere utile anche l'osservazione fatta da Scotoni, di porre un termine, perchè anche questo non è giusto, che si lasci cioè aperta la questione in modo tale che il cittadino danneggiato non sappia o lo venga a sapere fra qualche mese se ha diritto al sussidio o se deve invece andare a lavorare. Non saprei suggerire immediatamente la formula tecnica, ma credo che si debba trovare il sistema per poter stabilire un termine entro il quale il cittadino sappia la sua sorte.

D'altra parte, come ultima osservazione che vorrei fare, dirò che qualcuno dei vostri rilievi può essere anche fondato, in qualche punto, ma dovete tener presente che c'è sempre il giudizio — come dice l'art. 1 bis — delle rispettive Province. Quindi, per i casi a cui accennava il cons. Raffaelli, delle amministrazioni comunali che si trovano in discrete condizioni finanziarie in confronto ad altre che stanno peggio, ci sarà anche la Giunta Provinciale competente che vedrà caso per caso, se è più utile e più giusto dare il contributo ai singoli o dare il contributo all'amministrazione comunale. Perciò anche da questo punto di vista mi pare che potreste accettare questo art. 1 bis, sia pure con quella modifica sulla quale sarei d'accordo anch'io, cioè di sostituire quell'inciso.

NARDIN (P.C.I.): Ho sentito parlare di complessi di minestre e di regali, ma certo che la Giunta Regionale nel presentare queste proposte dimostra di avere, almeno qualche volta, il complesso del disordine, e mi richiamo ai lavori della Commissione delle attività sociali di cui faccio parte. In data 6 settembre la Commissione si è riunita alla presenza dell'illustre Assessore Bertorelle, che avrei piacere mi ascoltasse dato che si sta discutendo una sua legge. L'Assessore Bertorelle ci consegnò una velina, sulla quale era contenuto il progetto di legge che stiamo trattando, pregando la Commissione legislativa di discuterlo ancora quella

mattina perchè Annibale era alle porte, gli impegni erano tanti, soprattutto di carattere politico verso i contadini danneggiati, la Giunta Regionale aveva il piacere e il desiderio, direi quasi la passione, che quella mattina il disegno di legge venisse approvato dalla Commissione. Noi abbiamo chiesto — e dopo molti sforzi l'Assessore Bertorelle si è convinto — abbiamo chiesto almeno due giorni di tempo, per poter esaminare un disegno di legge e una questione che ci era stata buttata, sia pur con molta cortesia, sul tavolo quella mattina. Infatti la Commissione, tenendo fede a quello che aveva promesso all'Assessore ed alla Giunta Regionale, in data 9 settembre approvava il disegno di legge. 9 settembre 1957: siamo a distanza di due mesi da allora, e non è da imputarsi alla Commissione se oggi stiamo discutendo un disegno il quale improvvisamente viene modificato nella sua impostazione, almeno parzialmente, con queste proposte della Giunta Regionale. Non voglio essere preso in giro come membro della Commissione, e mi richiamo a quanto è scritto nella relazione dell'illustre nostro Presidente Panizza, cioè: « La Commissione ha inteso ridurre al massimo il numero degli assistibili, affinché questi, i più bisognosi, abbiano a ricevere un aiuto tangibile ».

Cioè la storia della minestra o del foglio da 5 o 10 mila lire, abbiamo cercato di scartarla nel senso di dire: « una volta tanto cerchiamo di dare ai danneggiati un tangibile sussidio, o carità, a questi poveri contadini danneggiati ». Oggi invece, con l'art. 1 bis le cose vengono mutate, perchè non illudiamoci signori che i 105 milioni vadano tutti a favore dei contadini! Anzitutto i 105 milioni verranno divisi come al solito a metà fra la Provincia di Trento e di Bolzano, non si andrà molto distanti da questo criterio; una parte di questi mezzi verrà distribuita a famiglie danneggiate dall'alluvione nella Provincia di Bolzano, una parte ad artigiani che hanno avuto attrezzi, macchinario danneggiato seriamente dall'alluvione; per cui se guardiamo bene soltanto una parte, seppure la parte notevole, dei 105 milioni andrà ai lavoratori agricoli. Adesso si vuole far subentrare i comuni nella gara per poter ottenere una fetta di questa piccola torta, e i comuni che sono stati danneggiati con oltre il 50 % della perdita del raccolto sono parecchi.

Se consultiamo la relazione dell'Assessore dell'agricoltura, che accompagna il disegno di legge relativamente alle provvidenze in favore delle aziende agricole danneggiate dal gelo, troviamo che nella Provincia di Trento questi comuni sono 47, ed in quella di Bolzano 16. Per pochi che siano quindi i comuni concorrenti a questi sussidi, voi capite che si fa presto ad assommare vari milioni che vengono tolti, veramente tolti, ai contadini. Ora non

si può essere d'accordo in questo, noi l'abbiamo già detto, Scotoni si è pronunciato a questo riguardo; noi si può, anzi si deve — perchè io stesso nella Commissione mi sono fatto interprete della esigenza di concedere aiuti ai comuni particolarmente in difficoltà a causa di questi eventi atmosferici — concedere a questi comuni un sussidio, ma questo non deve significare che il sussidio deve andare ai comuni a detrimento dei lavoratori agricoli. Riguardo alle ragioni che sono state specificate all'art. 1 bis per motivare l'intervento da parte della Regione a favore dei comuni nei quali sono avvenuti questi danni, io credo che non ci sia solo la ragione della esecuzione di cantieri di lavoro e di rimboschimento o altri lavori pubblici finanziati con leggi regionali, o le mense, ma ci sia anche da considerare l'onere che alcuni comuni, in considerazione delle gelate, hanno dovuto straordinariamente sopportare per andare incontro con varie forme di previdenza e di assistenza a famiglie danneggiate che si sono trovate dall'oggi al domani senza una chiara prospettiva di reddito almeno per l'anno agrario corrente, e poi i diversi comuni che dovranno adesso far fronte a particolari esigenze di bilancio nel senso che certe entrate fiscali e tributarie non potranno più essere registrate, almeno per il prossimo anno finanziario.

Quindi ci sono dei comuni che hanno indubbiamente dovuto sopportare un onere straordinario in conseguenza di questi eventi atmosferici, ed allora dovremo considerare anche questo fatto, questo motivo per giustificare, oltre ai vari motivi specificati nell'art. 1 bis, per giustificare il nostro intervento a favore dei comuni. Perchè ci si è risposto nella Commissione delle attività sociali: guardate, non occorre dare sussidi ai comuni, perchè c'è da notare che in un primitivo disegno di legge della Giunta regionale, poi ritirato e sostituito con un secondo disegno di legge, che adesso viene a sua volta modificato con le ultime proposte della Giunta regionale, in quel primitivo disegno di legge si prevedeva l'intervento a favore dei comuni, che poi è stato tolto, e questo naturalmente non va bene. Bisogna quindi prevedere questo intervento e non considerare che un comune, se con il prossimo anno dovrà far fronte a particolari esigenze di bilancio, può ricorrere alla Regione in sede di eventuale integrazione di bilancio, perchè quella non è la sede adatta. Non è la sede adatta perchè la Regione prima di intervenire per integrare il bilancio, impone l'applicazione di supercontribuzioni, ed allora si arriverebbe veramente ad una situazione contraddittoria, secondo la quale in quel comune dove si sono rivelati particolari danni, dove molte famiglie non possono più pagare al comune quelle

quote di imposte che pagavano quando erano a pieno reddito, in questi comuni, per consentire alla amministrazione comunale di avere un'integrazione di bilancio, si dovrebbero pagare più imposte di prima, attraverso l'applicazione delle supercontribuzioni. Il che sarebbe assurdo, contraddittorio, una ironia. Quindi non è la sede opportuna ed adatta quella dell'integrazione di bilancio riferendoci a queste situazioni eventualmente straordinarie che si possono verificare in alcune amministrazioni comunali; non è quella la sede, ma è questa la sede. Quella cioè di un particolare straordinario intervento da parte della Regione in direzione dei comuni che avessero dovuto sopportare oneri particolari o che avessero in previsione le iniziative segnalate e previste nell'art. 1 bis. Ma per questo occorre uno stanziamento fissato in questa legge, che sia di 15 o 20 milioni, togliamoli dal capitolo n. 50, fondo di riserva per spese imprevedute, togliamo qualche cosa almeno da lì, sono 15 milioni, sta per finire l'anno finanziario, grandi spese imprevedute probabilmente non ce ne saranno, togliamo qualche cosa da lì, e vediamo attraverso le variazioni di bilancio — forse l'Assessore delle finanze ci potrà dire qualche cosa — di reperire una certa somma perchè questi mezzi consentano, anche se non saranno pienamente soddisfacenti, consentano alla Regione di prevedere un intervento straordinario a favore dei comuni. Ma i 105 milioni che sono già esigui — e bene ha fatto Raffaelli a sostenere caldamente prima che sono veramente una cifra esigua — di fronte a tanti bisogni che voi, meglio di me, avete potuto accertare nel corso di questi mesi, questi 105 milioni non si possono toccare; i comuni hanno diritto e bisogno di vedere la Regione intervenire straordinariamente con un suo contributo o sussidio, ma questo si deve prevedere a parte, in questa legge o con un apposito stanziamento.

Dicevo prima che, come membro della Commissione, intendo reagire al metodo posto in atto da parte della Giunta Regionale, ed anzi auspico che nell'iter legislativo la Giunta Regionale abbia una migliore linearità; non si venga, un modesto disegno di legge come questo, a modificarlo per tre volte: uno presentato, poi sostituito, adesso nuovamente modificato. Due mesi ci sono voluti per arrivare a prendere questa iniziativa! Bisogna che effettivamente ci sia un migliore ordine; non dico che questo sia il metodo della Giunta regionale, ma in questo caso, come membro della Commissione, devo lamentarmi.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Naturalmente non è una questione fondamentale della legge questa, non è una questione di principio; siamo tutti riuniti per

vedere di trovare il sistema migliore per sovvenire alle popolazioni colpite da queste gelate e i suggerimenti dei membri del Consiglio Regionale sono utilissimi.

La dizione potrà essere non felice, questa legge è stata modificata più volte perchè siamo in un campo così fragile e così mutevole di giorno in giorno, che lo sforzo nostro è quello di cercare il sistema migliore per intervenire. Non credo che ci sia da meravigliarsi se questa legge ha subito diverse evoluzioni. Lo stesso fatto del reinserimento dell'art. 1 bis non è stato parto della nostra fantasia, non ce l'abbiamo sognato dalla sera alla mattina, ma è bensì frutto di conversazioni, di colloqui avuti con i sindaci dei comuni danneggiati, i quali hanno prospettato diverse altre situazioni, e per questo è stato inserito questo articolo, che già era, se loro ricordano, e pressappoco nella stessa dizione, nel progetto di legge approvato dal Consiglio Regionale nel 1952, quando avvenne quella notevole brinata; non rappresenta quindi una novità. Così pure si possono anche togliere, se questo si ritiene possa costituire un ostacolo al raggiungimento degli scopi di cui alla legge, quelle parole « in sostituzione delle provvidenze dell'art. 1 ».

Quello che però non capisco è questo: i cons. Raffaelli, Scotoni, Nardin, partono dal presupposto che il comune sia un ente che sovrasta a tutti e a tutto e che è al di fuori della popolazione. Io ho sempre pensato che in regime democratico il comune è quell'ente, nominato dalla stessa popolazione e composto da uomini che fanno gli interessi dei cittadini. In regime democratico gli amministratori devono rendere conto del loro operato nei confronti dei loro cittadini. Quindi trovo ben strano che questi consiglieri comunali e Sindaci possano pensare tenebrosamente di poter danneggiare i loro censiti e poter stornare i soldi che andavano a contributi e sussidi di singole persone, per fare gli interessi di quell'ente e che è poi la somma degli interessi di tutti i cittadini, cioè che possa evadere gli scopi della legge e mettere da parte i fondi per fare opere pubbliche. Ma, scusate, le opere pubbliche a vantaggio di chi sono fatte? Sono forse fatte dal sindaco? No, la maggior parte di tali opere pubbliche, il 70 %, significano paghe operaie. E che operai, se non quelli del paese? Ora, scusate, certe critiche, certe insinuazioni a questo riguardo, non so quanto fondamento possano avere. In sostanza un comune dove ad esempio i contadini non sono stati molto danneggiati, perchè l'aumento del prezzo della frutta ha compensato il danno avuto, ma dove invece vi sono numerosi disoccupati, tali appunto per la mancata lavorazione della frutta e lavorazioni connesse, potrebbe anche pensare:

invece di dare 10-20 mila lire a testa — perchè non crediate che qui ne scappi fuori una somma più alta — faccio lavorare questa gente; e la faccio lavorare attuando proprio quell'opera pubblica che in questo momento non sarei nella possibilità di attuare. Perchè, come loro sanno, il cantiere di lavoro è costituito di due parti: una a carico del comune, e cioè i materiali, e una a carico del Ministero del lavoro, che riguarda la manodopera. Il Ministero del lavoro dà 50, 100, 1000 giornate lavorative che possono considerarsi del valore di 2-3 milioni, ma il resto — altri 2-3 milioni — restano al comune per strumenti. Ora, il comune può anche dire: « non ci arrivo a trovare 2-3 milioni, e non faccio quindi questo cantiere di lavoro, non faccio questa opera, che farò in un altro momento, un altro anno. La necessità di farla subito ci sarebbe, e se la Regione, attraverso questa legge, mi dà i soldi, faccio il cantiere di lavoro ». E con ciò gli operai, che potrebbero avere un modesto sussidio, vengono viceversa ad essere impegnati per un periodo abbastanza lungo, ed in ultima analisi ne traggono un vantaggio ben maggiore.

Non accetterei naturalmente le parole che questo è un sequestro, — come ha detto il cons. Scotoni — di somme destinate a favore dei lavoratori; nè accetterei il confronto che ha fatto il cons. Raffaelli fra quelle che sono le provvidenze a favore dei ricchi contadini a danno di quelli che sono poveri braccianti o poveri contadini. Guardi, sono state provvidenze che ritengo sufficienti; per esempio 141 sono stati i cantieri di lavoro concessi alla Regione dal Ministero dei lavori pubblici, attraverso l'intervento della Regione che ha fatto presente la particolare situazione. A chi lo volesse sapere posso anche dire in quali comuni danneggiati sono stati istituiti i cantieri, per un complesso di 41.650 giornate di lavoro, e per un totale di 278 milioni di lire, solo per i cantieri di lavoro, quelli del Ministero del lavoro. Ad esempio, le sistemazioni montane per la provincia di Trento, esclusivamente nei comuni danneggiati, sono state di 74 milioni di spesa, che vanno tutti in manodopera. Loro sanno che la Giunta Regionale, sempre nell'intento di dare occupazione ai lavoratori che a seguito di questi danni rimangono disoccupati per un periodo maggiore di quello degli altri anni, ha autorizzato i comuni colpiti dalle gelate a compiere lavori per 600 milioni di contributo, quindi per 1 miliardo e 200 milioni perlomeno di spesa. Dunque, non si guardi solo a come sono destinati i 105 milioni, i quali sono stati dimensionati nel modo possibile nel momento attuale, su quello che si ritiene sia il fabbisogno. Che sia certo il fabbisogno, giusto o no, questo non lo so, credo però che si sia arrivati vicino al fabbisogno; accettando quell'ordine del giorno di Sco-

toni e Nardin, abbiamo implicitamente ammesso che se ci saranno delle sfasature queste verranno colmate dalla Giunta Regionale. Ma in questa situazione, di danni che si verificano improvvisamente ed appena verificatisi suscitano un grande interesse e clamore nell'opinione pubblica, danni che vengono di primo acchito subito aumentati, e poi il tempo passa e ci si accorge che le cose possono essere diverse, si fanno quelle valutazioni che sono sempre di carattere approssimativo. Anche questa legge ha un carattere approssimativo nella valutazione del fabbisogno; riteniamo però di essere arrivati il più vicino possibile a questo fabbisogno.

In sostanza, modificata la parte iniziale nel senso di dire « i comuni nel cui territorio si siano verificati danni per almeno il 50 % del reddito complessivo », la Giunta non ha difficoltà a togliere quelle parole « in sostituzione delle provvidenze di cui all'art. 1 », però desidera mantenere questo articolo perchè esso corrisponde chiaramente a situazioni che sono state presentate non da una o due persone ed amministratori, ma in riunioni di amministratori comunali.

Non credo sia possibile, cons. Brugger, mettere questo articolo dopo l'art. 2, cioè consentire che questa possibilità intervenga anche rispetto alle zone colpite dalle alluvioni. Lì si tratta effettivamente di sussidi a singole persone per i danni che hanno avuto nel loro vestiario, nel loro mobilio, o ad alcune famiglie artigiane che hanno perso in tutto o in parte le loro attrezzature. Quindi non vedrei la connessione con questa possibilità, anche rispetto alle zone danneggiate.

NARDIN (P.C.I.): Una domanda volevo fare all'Assessore. Mi è stato detto che ai comuni del Trentino - Alto Adige, ma particolarmente nel Trentino, sono stati assegnati da parte della Giunta Regionale circa 600 milioni di lavori pubblici in forma straordinaria, in conseguenza di queste calamità atmosferiche. Anzitutto il rapporto è stato pubblicato sui riveriti giornali locali, e...

CONSIGLIERE: Reverendo!

NARDIN (P.C.I.): ...siccome più di una volta i giornali, perlomeno qualche giornale, pubblica delle notizie che poi vengono ridimensionate dalla realtà dei fatti successivi, volevo chiedere la conferma all'Assessore dei lavori pubblici, cioè se questa notizia corrisponde alla verità, come è in moto tutto il meccanismo, questo piano come si sta realizzando, e così via. Perchè una notizia di questo genere ci può far valutare forse in modo diverso questo art. 1 bis presentato dalla Giunta Regionale. Va-

le a dire ci può fare intravedere fino a che punto questo articolo 1 bis possa contare nelle previsioni, o addirittura ci può indurre e portare alla convinzione che questo articolo probabilmente va modificato, nella forma, e forse anche nella sostanza. Perchè se è vero che ci sono 600 milioni di lavori pubblici straordinari, indubbiamente vale la pena allora di riferirsi, così come viene proposto dalla Giunta Regionale, a « sussidi per sopperire parzialmente alle spese a loro carico nell'esecuzione di cantieri di lavoro, di rimboschimento o di altri lavori pubblici finanziati con legge regionale ». D'accordo, anche se sono stati assegnati questi lavori pubblici, un certo onere per i comuni esiste sempre; noi interveniamo con questo articolo 1 bis successivamente per aiutare i comuni che dovessero attuare questi piani di lavori straordinari. Ma forse sarebbe meglio dire: « sussidi per sopperire alle spese straordinarie eventualmente sopportate dai comuni in conseguenza delle gelate »; qui c'è dentro tutto, ci stanno dentro gli oneri straordinari per quanto riguarda lavori pubblici assegnati dalla Regione, ci stanno dentro le mense, ci stanno dentro gli oneri di varia indole, sgravi fiscali, assistenza straordinaria che i comuni possono eventualmente aver incontrato in occasione o in conseguenza delle gelate. Mi pare quindi che la formulazione potrebbe essere modificata, e faccio domanda all'Assessore dell'assistenza sociale, e cioè se non gli sembra, dal momento che siamo ancora, come diceva lui, nel travaglio e nel pieno della ricerca della formulazione migliore per far sì che questa legge corrisponda il più possibile alle tante aspettative esistenti; gli faccio la domanda se non convenga sull'opportunità di modificare il testo previsto e contenuto nell'art. 1 bis.

PRESIDENTE: È stato presentato un emendamento all'emendamento. C'è quindi un primo emendamento, di Scotoni e Nardin; poi c'è un altro emendamento, all'art. 1 bis, sostitutivo, il quale dice: « Ai comuni bisognosi la cui popolazione abbia subito una diminuzione di reddito particolarmente grave in seguito alle gelate e alle alluvioni, che lo richiedano alle rispettive Province, potranno essere concessi sussidi per sopperire parzialmente alle spese a loro carico »; poi prosegue come all'articolo proposto. La parola al cons. Molignoni.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Vorrei prendere la parola per fare una proposta concreta a questo punto, e lo dico subito perchè non si cada dalle nuvole; è la proposta di restituire, anche per brevissimo tempo, magari solo per il pomeriggio di oggi, questa legge con i vari emendamenti sostitutivi che la modificano sostanzialmente alla Commissione incaricata di esaminare il primitivo progetto di legge

presentato dalla Giunta, perchè venga qui in questa sede con qualche cosa di concreto ed armonico, in modo da dire quello che vogliamo. Sono stati fatti bei discorsi da una parte e dall'altra, le tesi si è cercato di conciliarle in modo più o meno accettabile, ma dobbiamo riconoscere a questo punto che la situazione non è chiara, resta sempre il fatto che l'art. 1 bis, non dico che sia in contrasto con l'articolo 1, ma comunque prevede la sostituzione di interventi che non erano previsti dall'art. 1. E lasciate che ripeta ancora quello che è stato detto da Nardin, che il sistema di presentazione di questi emendamenti è quello che più ci lascia perplessi, specialmente noi che facciamo parte della Commissione, che abbiamo esaminato un testo, che l'abbiamo discusso a fondo, che siamo convenuti su questo testo e che improvvisamente in sede di Consiglio ci troviamo di fronte ad un nuovo testo, presentato da chi? da metà della Giunta, cioè da tre Assessori, i quali in questo momento si qualificano soltanto per Consiglieri Regionali, ma sappiamo che sono membri della Giunta. Quindi è inutile creare maggiore confusione di quella che già esiste e soprattutto lasciare adito a sospetto solo di situazioni confuse e contraddittorie, a inconvenienti vari che si potranno rilevare poi nell'applicazione della legge, quando dato tutto il tempo che è passato possiamo concedere ancora uno o due giorni all'esame attento e conclusivo di questo provvedimento.

Non mi si dica che ho intenzione di perdere tempo, non lo dica, Assessore Bertorelle, il quale ha denunciato in Commissione quella fretta a cui ha fatto cenno Nardin, dandoci 24 ore di tempo per l'approvazione del testo primitivo presentato dalla Giunta. Non voglio perdere tempo, bensì avere chiarezza di idee, per vedere esattamente a che cosa si va incontro. Propongo quindi formalmente che la Commissione delle attività sociali venga riunita nel pomeriggio di oggi — e con questo escludo la volontà di perdere del tempo — per l'esame concreto ed attento, o perchè concreti un testo definitivo, che domani potrebbe essere sottoposto all'approvazione del Consiglio.

PRESIDENTE: Questa è un'altra proposta! Vogliamo fare un po' di ordine?

KESSLER (D.C.): Mi pare che forse, con l'intento di fare ordine, in buona fede, si arriva a fare del disordine. A me pare che se all'inizio di questa discussione c'erano determinate perplessità e certe dizioni da correggere, non sia giusto e mi oppongo a che il testo torni in sede di Commissione, anche perchè ritengo che le altre modifiche, quelle che vengono dopo questo articolo 1 bis, sono più che

altro di carattere formale. Questa indubbiamente era ed è una modifica abbastanza sostanziale, non lo nego; l'abbiamo discussa abbondantemente, e credo che il testo dell'emendamento che io ed altri abbiamo proposto raccolga, oltre a tutto, l'unanimità. Quindi....

MOLIGNONI (P.S.D.I.): E' un'illusione la tua!

KESSLER (D.C.): ...se è un'illusione lo vedremo. Però ritengo che, dati questi chiarimenti, non sia necessario e sia un'inutile perdita di tempo e soprattutto sia creare ulteriore confusione, aggiunta a quella già fatta, il portare il testo nuovamente in Commissione. Per cui insisterei perchè venga discusso l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE: Sulla pregiudiziale sollevata discutiamo adesso, perchè se quella pregiudiziale venisse accolta si dovrebbe non discutere nel merito.

RAFFAELLI (P.S.I.): Per dire che sarei d'accordo sulla pregiudiziale, a meno che l'Assessore Kessler non avesse la bontà di spiegarci bene il senso e la portata del suo emendamento.

KESSLER (D.C.): Senz'altro!

RAFFAELLI (P.S.D.I.): E come questo emendamento toglia gli inconvenienti che sono stati sollevati e che in parte egli stesso — bontà sua! — ha riconosciuto esistenti.

KESSLER (D.C.): L'emendamento presentato ha due scopi, cioè rimedia a due mancanze, a due imperfezioni rilevate nella discussione e non altre, perchè le altre non voglio ammetterle. Primo, la dizione « comuni danneggiati », rilevata dal cons. Brugger e poi dal cons. Scotoni, la quale indubbiamente non è esatta, viene sostituita con la dizione « la cui popolazione abbia subito danni particolarmente gravi ». Ho levato anche il 50 % — perchè ritengo che non sia adatto riferirsi a tale termine matematico, che per certe colture può avere un significato e che se lo riferiamo alle colture, per esempio frutticole, non è certo adeguato — quindi lo avrei sostituito con « danni particolarmente gravi ». Poi, condividendo un rilievo da voi fatto, ho levato l'inciso « in sostituzione delle provvidenze di cui all'art. 1 ». Il resto rimane, cioè l'intenzione mia e di Brugger, per la S.V.P., era questa: di rimediare ai due inconvenienti lamentati e condivisi, e non ad altro.

PRESIDENTE: Abbiamo la pregiudiziale posta da un Consigliere...

RAFFAELLI (P.S.I.): Potrebbe cadere!

PRESIDENTE: Allora la parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Vorrei sapere se ritengono i proponenti che mettendo la testa sotto la sabbia si rimedi al problema. Si è tolto l'inciso « in sostituzione delle provvidenze di cui all'art. 1 », cioè si sottace; però che cosa succede? Potremmo avere comuni in cui alcuni censiti danneggiati avranno il sussidio a titolo personale ed il comune potrà anche, in considerazione di determinate situazioni, avere come comune un aiuto? o avremo ugualmente l'alternativa? Perché mi pare che se è brillante la soluzione di tagliare l'inciso, non è tuttavia risolutiva dei dubbi che sono stati avanzati prima...

KESSLER (D.C.): Sì, è evidente!

RAFFAELLI (P.S.I.): Non c'è più l'aut-aut, ci possono essere anche i due casi. Chi me lo garantisce? La vostra affermazione? Io mi fido...

KESSLER (D.C.): Non devono!

NARDIN (P.C.I.): Per dire che voterò a favore dell'emendamento all'art. 1 bis proposto da Kessler ed altri Consiglieri. Però lo voto con la pregiudiziale che successivamente da parte mia e di altri ci sarà la richiesta perchè sia aumentato il fondo di 105 milioni previsto in questo disegno di legge. Perché altrimenti ha ragione Raffaelli nel sostenere quella tesi. Quindi lo voto con questa riserva.

PRESIDENTE: La pregiudiziale è mantenuta, la proposta cioè di rinvio alla Commissione per il riesame?

MOLIGNONI (P.S.D.I.): La ritiriamo!

NARDIN (P.C.I.): E' come il missile americano che arriva a 300 metri!

PRESIDENTE: E' vero che non è un lavoro opportuno questo di fare emendamenti, però il regolamento lo ammette.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ma non è un sistema!

PRESIDENTE: Ultimo comma dell'art. 75, anche se dovrebbe essere una ipotesi eccezionale e non normale.

NARDIN (P.C.I.): Per un chiarimento. Qui è la Commissione che presenta il disegno di legge; se la Commissione ad un certo momento dice: visto come stanno le cose ritiriamo dalla discussione il disegno di legge, il Consiglio non mi pare possa opporsi ad una richiesta del genere. D'accordo, ci vuole altra stoffa, direbbe Panizza, anzi un « *phisje du roll* » diverso per fare una richiesta del genere in questo Consesso, ma mi pare che dal punto di vista formale e sostanziale, se una Commissione si uniformasse a maggioranza per dire « ritiriamo il disegno di legge », il Consiglio non potrebbe opporsi.

PRESIDENTE: Le proposte possono essere fatte, poi il Consiglio deciderà. C'è solo da vedere l'interpretazione: se venisse accolta la proposta, evidentemente viene rinviato, ma non abbiamo alcun articolo nel regolamento che preveda questa ipotesi. E' solo da dire che se la proposta venisse fatta, verrebbe discussa come pregiudiziale e quindi votata. Il regolamento prevede solo la ipotesi che siano i Consiglieri a presentare emendamenti, non so se questa ipotesi venga concessa anche alla Giunta Regionale, ma questi emendamenti sono tutti sottoscritti da Consiglieri, ai quali non può essere tolto il diritto di presentare emendamenti, anche sostitutivi, in base al regolamento.

La pregiudiziale volete che la ponga in votazione? Se la ritirate è meglio. E' ritirata.

Allora abbiamo, per ordine di votazione, il primo emendamento, che è comprensivo di questo, per cui Nardin e gli altri lo ritirano probabilmente.

NARDIN (P.C.I.): Sì!

PRESIDENTE: C'è quello sostitutivo di quello presentato dai tre Assessori, parzialmente almeno; quindi votiamo prima questo. Metto in votazione, se nessuno chiede la parola, detto emendamento, e lo leggo: « Ai comuni bisognosi, la cui popolazione abbia subito una diminuzione di reddito particolarmente grave in seguito alle gelate e alle alluvioni, che lo richiedano alle rispettive Province, potranno essere concessi sussidi per sopperire parzialmente alle spese a loro carico », e qui continua con la dizione proposta: « nella esecuzione di cantieri di lavoro e di rimboschimento o di altri lavori pubblici finanziati con leggi regionali, oppure per il finanziamento di mense per i lavoratori addetti alle opere sopraindicate ».

Chi lo approva è pregato di alzare la mano: approvato, con 5 astensioni.

Votiamo adesso l'intero articolo, con l'aggiunta della seconda parte, già letta: approvato con 5 astensioni.

Art. 2

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a provvedere, con le modalità in appresso indicate, alle seguenti iniziative a favore delle famiglie colpite dalle alluvioni verificatesi nell'agosto del corrente anno:

a) *concessione di sussidi alle famiglie che in conseguenza delle calamità, hanno perduto tutto od in parte mobilio ed effetti di vestiario e si trovano in stato di bisogno;*

b) *concessione di sussidi ad artigiani che in conseguenza delle calamità hanno subito la perdita o il danneggiamento grave degli strumenti di lavoro, del macchinario, del materiale in giacenza ed a seguito di ciò si trovano in stato di bisogno.*

E' aperta la discussione sull'art. 2. La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Chiederei una spiegazione al signor Assessore che propone la legge. In questo articolo non risultano essere presi in considerazione quei contadini o le famiglie di quei contadini i terreni dei quali furono alluvionati, per il fatto che si restringe l'intervento unicamente a coloro che hanno perduto mobilio, mentre quelli che hanno avuto devastata la proprietà immobile dovrebbero essere esclusi. Chiedo il motivo per cui è avvenuto questo.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): La Giunta Regionale ha esaminato anche questa possibilità in considerazione del fatto che in molti comuni della provincia di Bolzano i contadini hanno avuto danni notevoli a seguito all'alluvione ed hanno avuto allagati tutti i terreni occupati magari a frutteto, però non ha ritenuto di poter intervenire, soprattutto per la mancanza di mezzi. Effettivamente questi danni sono enormi, e non possono essere sovvenuti con dei sussidi che hanno solo carattere alimentare. Quindi se queste famiglie colpite dall'alluvione hanno avuto danni anche di carattere alimentare, cioè non hanno la possibilità di tirare avanti fino al prossimo raccolto, allora possono beneficiare, in caso contrario no. La legge ha carattere assistenziale e non di risarcimento danni avvenuti in agricoltura. Lei comprende che se avessimo dovuto prendere in considerazione anche i casi da lei indicati, bisognava triplicare lo stanziamento. Ci sono però altre provvidenze che saranno esaminate dopo, che interven-

gono soprattutto per il credito agrario. Per questo non si è potuto fare di più.

BRUGGER (S.V.P.): Ringrazio l'Assessore dei chiarimenti dati, ma ritengo che il danno che hanno dovuto sopportare coloro che hanno perduto il raccolto in base alle devastazioni dei loro terreni, sia più sostanzioso e più eccezionale e più grave del danno per il quale è stato previsto l'intervento in base all'art. 1. Perciò ritengo un trattamento ingiusto l'uno nel confronto degli altri, perchè la brinata danneggia il contadino per un raccolto mentre l'alluvione danneggia il contadino forse anche per sempre, certo per più un anno. Per questo volevo vederli inclusi anche qui, però se l'Assessore dice che avremo la possibilità di dare dei crediti a tasso di favore, allora senz'altro non presento un emendamento; pur tuttavia propongo già adesso che questi crediti vengano concessi con quel tasso di favore, non solo a coloro i quali hanno avuto i danni per le brinate, ma anche e forse in special modo a coloro i quali abbiano avuto questi danni alluvionali. Se viene assicurata l'inclusione dei danni alluvionali nel provvedimento creditizio, non insisto per una modifica di questo articolo.

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Anch'io sono del parere che sia impossibile comprendere qui indennizzi per danni subiti dalle campagne. Quelli sarebbero miglioramenti fondiari che non credo possano trovare il loro posto qui dentro, altrimenti ci vorrebbe ancora un mezzo miliardo di fondi. Però, a conoscenza di qualche fatto singolare, proporrei di aggiungere una sola parola, che qui è stata dimenticata, perchè mi risulta che esistono diversi casi nei quali i contadini e agricoltori hanno avuto persino le vacche traccinate via, e cioè la parola « bestiame ».

SCHATZ (S.V.P.): Sono d'accordo con la proposta di Kapfinger, ma vorrei fare una domanda: sotto la parola « bestiame » vengono considerate anche le galline? (*ilarità*) perchè sono a mia conoscenza alcuni casi dove è andato perduto il pollame, e secondo me dovremmo trovare il modo di andare loro incontro.

PRESIDENTE: Il cons. Schatz chiede di aggiungere anche il pollame!

KESSLER (D.C.): Non è bestiame, è di quello di bassa corte!

NARDIN (P.C.I.): Lo si mette alla lettera a) o alla lettera b)? Assieme ai mobili ed effetti di vestiario?

PRESIDENTE: Si aggiunge, dopo le parole «effetti di vestiario», la parola «bestiame». Pongo in votazione l'emendamento; chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità. Abbiamo altri emendamenti all'art. 2. Chi chiede ancora la parola su questo articolo?

BRUGGER (S.V.P.): Oltre al bestiame avrei ritenuto utile mettere anche i terreni, perchè vi sono dei casi in cui la proprietà terriera è stata distrutta in maniera tale che effettivamente la famiglia è venuta a trovarsi in particolare stato di bisogno; non tanto come risarcimento di danni quanto come intervento di pronto soccorso, quindi, a quelle famiglie di coltivatori diretti, proprietari di un determinato appezzamento di terreno, che venne devastato in maniera tale che il rimanente non dà più alla famiglia la possibilità di sostentarsi.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con l'emendamento: «...che in conseguenza delle calamità hanno perduto una parte notevole dei terreni agrari o tutto o in parte mobilio, bestiame ed effetti di vestiario e si trovano in stato di bisogno»? E' approvato con 2 voti contrari e 2 astenuti.

Pongo ai voti l'art. 2, come emendato: approvato con 6 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto. Hanno votato soltanto 8 Consiglieri. Dott. Bertorelle, è già stato votato, chieda la parola!

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Lo so, lo so!

NARDIN (P.C.I.): La somma dei voti non raggiunge il 50 % dei Consiglieri assegnati al Consiglio, non c'è il numero legale!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Allora non vale!

PRESIDENTE: Sulla questione di procedura possiamo parlare tutti, ma chiedete la parola. La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): E non essendoci il numero legale, si prende in mano il regolamento...

PRESIDENTE: In base a che cosa?

NARDIN (P.C.I.): Sono stati proclamati i risultati della votazione, votazione che non c'è nessuna ragione di far ripetere!

PRESIDENTE: Non ho fatto ripetere niente!

NARDIN (P.C.I.): Appunto, con Lei Presidente so che questo non avverrà mai...

PRESIDENTE: No, perchè è valida la votazione!

NARDIN (P.C.I.): Il regolamento dice che quando in una votazione...

KESSLER (D.C.): Cita l'articolo!

NARDIN (P.C.I.): Non occorre! Leggetevelo! E tu, caro Kessler, prendilo in mano e leggilo...

KESSLER (D.C.): Sta a te dimostrare quello che dici!

NARDIN (P.C.I.): E allora, in base al regolamento, mi pare che il numero dei voti non rispetta il numero legale; perciò se ne devono trarre le debite conclusioni.

PRESIDENTE: L'assemblea è validamente presente, perchè non ci sono stati Consiglieri che se ne sono andati; sono presenti ma non hanno votato e non posso interpretare quelli che non hanno votato. Evidentemente non votano, forse perchè sono stanchi.

Hanno votato 8 Consiglieri: 6 di questi a favore, 1 contro e 1 si è astenuto; quindi la maggioranza di coloro che hanno votato esiste e l'articolo dovrebbe essere ritenuto approvato. Perchè è approvato? Perchè se si fossero assentati allora mancava il numero legale e non si poteva procedere alla votazione, ma erano presenti e se non vogliono votare dobbiamo considerarli come astenuti dal voto. Quindi la maggioranza dei votanti c'è stata; non c'è alcun articolo che preveda che per essere votato un articolo occorre la maggioranza dei presenti; dice «la maggioranza dei votanti».

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Non contesto l'esito della votazione, dico solo che non ha nessun senso un articolo che dice «hanno perduto una parte notevole del loro terreno». Come fa un proprietario a perdere il terreno? O lo espropriano, ma lei capisce che letteralmente non ha alcun significato. Questa è una cosa che può mandar a monte la legge stessa!

PRESIDENTE: Non si può discutere su un voto del Consiglio!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ma c'è abbastanza confusione in questa legge!

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Va bene, non discu-

tiamolo, ma è un articolo posto lì, senza che se ne possa discutere...

PRESIDENTE: Non possiamo prendere le cose in questa maniera; abbiamo votato. Se per la votazione dell'emendamento o la sua presentazione, voleva sollevare delle obiezioni, bisognava farlo in tempo. Capisco, ma...

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Un errore materiale si può sempre correggere!

PRESIDENTE: « a) concessione di sussidi alle famiglie che in conseguenza delle calamità hanno perduto una parte notevole dei terreni agrari o tutto od in parte mobili, bestiame ed effetti di vestiario o si trovano in stato di bisogno »; nel senso non materiale della perdita del terreno substrato, ma del terreno come produttività. Comunque in sede di coordinamento del testo della legge, rivedremo la dizione dell'articolo. Passiamo all'art. 3: « Per far fronte alle iniziative di cui ai due articoli precedenti, è autorizzata la spesa di Lire 105 milioni ».

Sono stati presentati alcuni emendamenti.

Emendamento a firma di Nardin, Molignoni, Scotoni: « Lire 120 milioni in luogo di Lire 105 milioni ».

E' aperta la discussione sull'emendamento.

NARDIN (P.C.I.): Per dire che questa proposta è collegata con la successiva proposta che presenteremo all'art. 11, dove proponiamo una diminuzione del fondo di riserva per spese impreviste da 25 a 10 milioni, quindi un aumento di 15 milioni per sussidi a quei comuni che sono previsti all'art. 1 bis, che abbiamo discusso poc'anzi.

PRESIDENTE: L'emendamento tende a portare la somma da 105 a 120 milioni, in connessione con l'altro emendamento, che sarà presentato all'art. 11, dove il fondo di riserva viene diminuito di questi 15 milioni.

DALVIT (Assessore finanze, credito e cooperazione - D.C.): Devo dire che l'importo che Nardin desidera prendere da questo fondo, non c'è. Sarei molto lieto di poterlo avere a disposizione. Il fondo di riserva disporrà sì e no di 1 milione; come lei sa il fondo di riserva non è usato solo con provvedimenti del Consiglio, ma anche con provvedimenti presidenziali, perciò ci sono stati alcuni prelievi che portano il fondo di riserva ad una di-

sponibilità massima di Lire 2 milioni. Quindi pregherei di trovare un'altra fonte di attingimento.

NARDIN (P.C.I.): Intanto approviamo l'aumento, poi troveremo la fonte!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ce la suggerisca lei, Assessore!

DALVIT (Assessore finanze, credito, cooperazione - D.C.): Non suggerisco niente, io!

PRESIDENTE: E' stato fatto presente che questi soldi non ci sono; si insiste perchè l'emendamento venga posto in votazione? Sì? Pongo in votazione allora l'emendamento....

CONSIGLIERE: Guardate cosa accade in Parlamento!

PRESIDENTE: In Parlamento ne hanno fatte anche di peggio! Quando il Consiglio lo avrà approvato, troverà se vuole anche i mezzi, io non posso certo entrare nel merito, devo mettere in votazione l'emendamento come tutti gli altri che mi vengono presentati... State un po' attenti, chiedete la parola!

NARDIN (P.C.I.): Per dire a Kessler che dal punto di vista formale all'art. 3 non occorre indicare la fonte. All'art. 3, testo primitivo, la Giunta Regionale diceva: « Per far fronte alle iniziative di cui ai due articoli precedenti, è autorizzata la spesa di Lire 105 milioni ». Noi diciamo « è autorizzata la spesa di Lire 120 milioni » e basta; poi ci troveremo a discutere successivamente.

DALLA ROSA (D.C.): All'art. 11!

KESSLER (D.C.): Secondo me non è esatto, il Consigliere che decide un aumento di spesa se ha raziocinio dice: « se questi soldi ci sono, sono disposto a metterli lì, oppure non sono disposto; ma se questi soldi non ci sono, il pio desiderio è inutile tradurlo in articolo di legge ». Non credo sia esatta questa procedura; pur non essendo un veterano del regolamento del Consiglio, non credo sia ortodossa la procedura di dire « intanto decidiamo l'aumento e poi decideremo dove trovare i soldi ». E se i soldi non ci sono? come si fa?

PRESIDENTE: E' evidente che se il Consiglio approva questo emendamento, è poi impegnato a trovare la somma, diminuendo altre spese. Questo è implicito nel voto.

NARDIN (P.C.I.): Non l'inventiamo noi, è il Parlamento!

KESSLER (D.C.): D'accordo, ma per sapere se convenga diminuire qualche altra spesa, per fare cioè una valutazione comparativa, lo devono sapere a priori i Consiglieri!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Secondo me in questo momento, Kessler, si tratta di stabilire se noi riteniamo che la cifra di 105 milioni giustamente debba essere portata a 120, cioè in base a quello che è stato l'aumento delle prestazioni previste dalla legge, perchè la legge partiva in un primo momento solo per le cosiddette gelate, e prevedeva uno stanziamento di 85-90 milioni. Poi è stata portata a 105, grazie agli alluvionati, cifra che ci è sembrata fin da principio a noi, e credo anche a voi, del tutto esigua e modesta. Adesso, con l'art. 1 bis, prevediamo addirittura ulteriori interventi, che sono stati illustrati da lei nel suo ordine del giorno, però manteniamo la cifra di 105 milioni. Mi pare la cosa più assurda che si possa fare! Quindi in questo momento diciamo che è giusto che lo stanziamento di questa legge, in vista di questi nuovi carichi che si è assunta in base all'emendamento dell'art. 1 bis ed alle provvidenze per gli alluvionati, venga portato a 120 milioni. Poi, in sede accorcia, e cioè all'art. 11, vedremo di reperire questi fondi. Penso che non sia un dramma, e che sia qualcosa di assolutamente affrontabile anche in un secondo tempo, all'art. 11. Ho firmato l'emendamento in coscienza e mantengo l'emendamento, e penso che altrettanto facciano anche gli altri firmatari.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo fare una domanda all'Assessore delle finanze, perchè quel fondo di riserva per spese impreviste di 25 milioni, noi lo abbiamo dedotto da una relazione, che non mi pare porti data, ma che ci è stata presentata il 14 ottobre e che dobbiamo discutere fra poco. Ora, o non è giusto quello che è scritto...

NARDIN (P.C.I.): Sono spesi prima di essere stanziati!

SCOTONI (P.C.I.): Se fosse stata presentata tre mesi fa direi che nel frattempo vi sono stati dei provvedimenti di mezzo, ma...

PRESIDENTE: La relazione dice che questi quattrini ci sono?

SCOTONI (P.C.I.): E' il disegno di legge n. 37! Ci riferiamo a quello!

DALVIT (Assessore finanze, credito, cooperazione - D.C.): Loro sanno che quella relazione è in riferimento al secondo provvedimento di variazione al bilancio, il quale finanzia complessivamente spese per qualche centinaio di milioni. Ora quei fondi sono compresi nel secondo provvedimento di variazione di bilancio, è quindi una maggiore spesa quella che viene richiesta. Perciò quella parte che è già stata prevista in questo secondo provvedimento di variazione di bilancio, per me non è più disponibile ormai, il fondo di riserva è utilizzato qui. E' un aumento ulteriore di spesa che loro chiedono, ed allora bisogna trovare altri fondi.

SCOTONI (P.C.I.): Mi pare che non ci comprendiamo. Il disegno di legge che dobbiamo esaminare dice, all'art. 2, passando all'annessa Tabella B), in diminuzione: cap. n. 50: « Fondo di riserva per le spese impreviste » - Lire 25 milioni. Ora, questi 25 milioni ci sono o non ci sono?

NARDIN (P.C.I.): Ci devono essere!

SCOTONI (P.C.I.): Comunque faccio presente che non è detto chi si debba necessariamente attingere a questo articolo, perchè si potrebbe anche proporre una variazione di bilancio, per una cifra così modesta come sono 15 milioni, in aumento ad una delle entrate che sono già aumentate rispetto alla previsione del 1957, e che probabilmente nel corso di questi due mesi subiranno altri aumenti.

DALVIT (Assessore finanze, credito, cooperazione - D.C.): Sia ben chiaro che in questo momento la possibilità per 25 milioni c'è. E' pacifico, perchè al penultimo punto dell'Ordine del giorno di questa tornata troviamo la proposta di diminuire il fondo, perciò è pacifico che ci sono. Ma se voi me li portate via, mi dite dove trovate i milioni per pareggiare il provvedimento di variazione al bilancio? Non possiamo nasconderci dietro ad un dito, il problema non si elude. I soldi sono quelli che sono, e li utilizziamo per pareggiare. E guardate che — anche se è difficile dirlo in questo momento — è certo che la Giunta Regionale ha finanziato questo provvedimento con 90 milioni presi dal fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso, e per gli altri 15 milioni reperendoli da qualche aumento nelle entrate, rispettivamente con questi prelievi. Ma qui stiamo parlando già del secondo provvedimento di variazione al bilancio, che non è ancora in discussione.

Come membro della Giunta, che ha già deliberato e proposto il provvedimento di variazione al bilancio, devo dire che anche se dal punto di vista

formale la possibilità c'è, sostanzialmente i soldi sono già impegnati.

KESSLER (D.C.): In ogni caso mi oppongo che venga messo in votazione a questo punto l'emendamento presentato per l'aumento del fondo. Piuttosto, siccome loro dicono, Molignoni diceva, per ora stabiliamo l'aumento che vogliamo fare, cioè il fabbisogno, e poi all'art. 11 discuteremo, direi di lasciare l'art. 3, discutendo tutta la questione finanziaria all'art. 11. Cioè sopprimiamo l'art. 3 e aggiungiamo la dizione dell'attuale art. 3 — e rispettivamente quella dell'emendamento — all'articolo 11, dove si dirà di aumentare e se ne indicherà la fonte. Ma stabilire il principio che il Consiglio Regionale faccia una votazione dove dice di aumentare, e rispettivamente che stabilisca una spesa senza indicare contemporaneamente dove si trovano i quattrini, questo mi pare un principio — non solo per questa contingenza, ma per tutti i lavori del Consiglio — mi pare un principio da non poter approvare. Nel momento in cui stabiliamo di aumentare i fondi, dobbiamo indicare la fonte di reperimento. Mi pare che sia una regola che non possiamo abbandonare in nessun caso.

PRESIDENTE: E' giusto, solo che non è stato posto all'art. 3 l'argomento della spesa, bastava metterlo all'art. 11. Ora, se è al 3, bisogna trattarlo al 3, a meno che non venga fatta la proposta formale di rinviarlo, proponendo ad esempio un articolo 11 bis. Ma io devo agire a termini del regolamento: qui trovo un art. 3 che parla di spesa; come la Giunta ha proposto una spesa di Lire 105 milioni, così il Consiglio, se lo vota, può prevedere una spesa di Lire 120 milioni, a meno che il Consiglio stesso — secondo la proposta avanzata dal cons. Kessler — non voglia rinviare la dizione dell'articolo all'art. 11, che parla del finanziamento, portando il 3 all'art. 11 (che diventa così art. 10) e trattando poi l'art. 11. Resterà sempre vero però che ci sono due votazioni.

L'art. 74 del regolamento dice: « Ogni Consigliere ha diritto di proporre emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente, inappellabilmente, reputa opportuno per la discussione. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ecc. ».

E' stato presentato ora un emendamento, a firma Bertorelle, Benedikter e Kapfinger, suppressivo dell'art. 3. Dò la parola ai presentatori di questo emendamento, che ha la precedenza perchè è suppressivo.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Guardando bene l'ar-

ticolo 3 può venir soppresso, perchè c'è poi l'art. 10 il quale dice: « All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte... », quindi l'eventuale discussione ritengo si potrà fare all'art. 10, che comprende tutti i provvedimenti di carattere finanziario.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Che razza di legge!

KESSLER (D.C.): Su questo hai ragione!

DALVIT (Assessore finanze, credito e cooperazione - D.C.): Mi oppongo a questa proposta, perchè secondo me la caratteristica dell'art. 3 è completamente diversa da quella dell'art. 10. Mentre l'art. 3 dice: « Per far fronte alle iniziative di cui ai due articoli precedenti è autorizzata la spesa di Lire 105 milioni », l'art. 10 indica da dove si attingono i fondi, perciò sono due concetti sostanzialmente diversi. Cioè l'art. 10 fa riferimento — ed è sostitutivo di un altro articolo che prevedeva una variazione di bilancio — alla fonte di questa spesa, attraverso il provvedimento di variazione. Perciò non è la stessa cosa.

Che si vada poi a rinviare all'art. 10 la discussione non varia la sostanza, l'avremo fra tre minuti, quando arriveremo a quell'articolo, perciò il problema di fondo esiste e non è il caso di pensare di poterlo evitare con il rinvio.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Sta al Presidente del Consiglio di esaminare la fondatezza di quanto ha detto l'Assessore delle finanze Dalvit, perchè è una cosa che fa pensare anche quella; a me pare sia giusto sopprimere l'art. 3, ma se per la tecnica legislativa fosse opportuno fare l'uno ed anche l'altro, non insistiamo.

KESSLER (D.C.): D'accordo che la natura dei due articoli è diversa. Intanto insisterei e manterrei l'emendamento suppressivo dell'art. 3; quando arriveremo all'art. 10 presenterò un emendamento inteso ad inserire prima delle parole « agli oneri derivanti » la dizione di cui all'art. 3.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento suppressivo dell'art. 3: approvato con 1 voto contrario.

Art. 4, che diventa art. 3. Qui occorrerà poi un articolo che modifica la parte della ripartizione, la quale viene posta dopo l'articolo stesso.

Art. 4

La Giunta Regionale ripartisce il fondo di cui all'art. 3 tra le due Province, distinguendo le somme da destinare alle iniziative di cui all'art. 1 da

quelle di cui all'art. 2 ed assegna il relativo importo alle rispettive Giunte Provinciali.

E' stato presentato un emendamento sostitutivo dagli Assessori Turrini, Dalvit e Bertorelle: « Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, saranno fissati gli importi da destinare a ciascuna Provincia a carico degli stanziamenti all'uopo iscritti nel bilancio regionale ».

Pongo ai voti la proposta di emendamento: approvata con una astensione.

Pongo ai voti l'art. 4: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 5

Le Giunte Provinciali, sentiti i rispettivi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura per quanto riguarda le iniziative di cui all'art. 1, provvedono al riparto delle somme ad esse assegnate tra i Comuni colpiti.

E' stato presentato anche a questo articolo un emendamento sostitutivo da parte dei tre Assessori Turrini, Dalvit e Bertorelle: « La concessione di contributi ai Comuni colpiti è disposta con decreto dei Presidenti delle Giunte Provinciali, previa deliberazione delle Giunte stesse, sentiti i rispettivi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura per iniziative di cui all'art. 1 ».

E' posto in discussione l'emendamento. Nessuno chiede la parola?

Pongo ai voti l'emendamento: approvato all'unanimità.

Pongo ai voti, se nessuno chiede la parola, l'art. 5 come emendato: approvato all'unanimità.

Art. 6

Alla redazione del piano di distribuzione delle somme assegnate ai Comuni per le iniziative di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge provvedono le Giunte municipali competenti, le quali, sentiti i rappresentanti sindacali locali delle categorie interessate per quanto concerne le iniziative di cui all'art. 1, provvederanno alla formazione degli elenchi delle persone beneficiate, per ciascuna delle quali dovranno, fra l'altro, risultare lo stato di famiglia e l'entità dei danni subiti.

E' posto ai voti l'art. 6: unanimità.

Art. 7

Le Giunte municipali nella redazione dei piani di cui all'articolo precedente, devono conformarsi alle direttive impartite dalla Giunta Regionale e dalle Giunte Provinciali.

DALLA ROSA (D.C.): Vorrei sapere perchè le Giunte comunali devono conformarsi alle diret-

tive impartite dalla Giunta Regionale. Trovo che sarebbe molto più opportuno — e se i chiarimenti dell'Assessore competente non mi convinceranno presenterò un emendamento — che le direttive siano impartite dalle Giunte Provinciali solo, perchè la Giunta Regionale potrà impartire direttive alle Giunte Provinciali e queste impartire le direttive alle Giunte comunali, per non avere doppioni di intervento.

NARDIN (P.C.I.): Ha ragione!

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Questo si è fatto anche in occasione dell'altra legge, cioè che la parte regolamentare può essere fatta sia dalla Giunta Regionale, sia dagli organi esecutivi dell'ente che viene delegato; sia il delegato che il delegante possono impartire istruzioni. Se venisse in discussione la necessità di chiarire ulteriormente i concetti in base ai quali è stato stabilito l'ammontare dei contributi, chi sono gli aventi diritto o altro, non vedo niente di particolare che la Giunta Regionale possa dare queste istruzioni, che valgono sia per le Giunte Provinciali quando si dovrà rivolgere ai comuni, sia per i comuni stessi. Sono disposizioni di carattere generale, mentre quelle delle Giunte Provinciali hanno carattere più particolare. Non vedrei perchè debba essere tolta la Giunta Regionale, ente dal quale emana proprio la possibilità, in fatto di delega, di dare istruzioni. Qui siamo in tema di principio di delega, e su questo punto non potrei pensarla diversamente.

BRUGGER (S.V.P.): Ritengo che creeremo un procedimento pesantissimo; prima colui che dovrebbe avere...

PRESIDENTE: Prima di discutere presenti un emendamento.

BRUGGER (S.V.P.): L'emendamento è in preparazione.

PRESIDENTE: E' stato ritirato!

DALLA ROSA (D.C.): Avevo detto che avrei presentato un emendamento nel caso che i chiarimenti dell'Assessore non mi avessero soddisfatto. Ma ho capito che qui siamo in tema di funzioni delegate e quindi il mantenere la dizione dell'articolo come è effettivamente ha una sua ragione di essere, alla quale non avevo pensato. Pertanto non porrò l'emendamento.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): E domando scusa!

PRESIDENTE: Pongo ai voti...

BRUGGER (S.V.P.): Lo faccio mio l'emendamento!

PRESIDENTE: Non potreste avere queste idee un po' per tempo?!

NARDIN (P.C.I.): Buon maestro è la Giunta Regionale!

PRESIDENTE: Far attendere la Presidenza perchè si deve presentare un emendamento non è un'abitudine da prendere. L'emendamento si fa subito, e si discute. E' stato presentato un emendamento, inteso a stralciare le parole « Giunta Regionale ».

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Devo oppormi a questo emendamento perchè investe una questione di principio, come ho detto prima. Mi meraviglio che Brugger non si renda conto di queste cose. Tutti questi emendamenti preparati dalla Giunta Regionale sono fatti per coordinare il sistema della delega con i principi che in Giunta abbiamo concordato e sono conseguenze delle decisioni della Corte Costituzionale sull'art. 14. Ora venire a negare alla Giunta Regionale, che delega alcune funzioni alle Giunte Provinciali, la possibilità di emanare alcune direttive, mi sembra snaturare il principio della delega e su questo punto devo essere contrario. Se viceversa si volesse con ciò stabilire che le istruzioni vanno dirette alle Giunte Provinciali, le quali a loro volta ne daranno altre, allora è un'altra cosa, però deve modificare l'emendamento.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Volevo fare una proposta di compromesso tra la proposta di Brugger e l'attuale testo, appunto per coordinare, come diceva Bertorelle, questa disposizione che non è abbastanza sviluppata, con il principio dell'applicazione dell'art. 14, esattamente secondo il suo ultimo suggerimento. Cioè che sia la Giunta Regionale a dare direttive alle Giunte Provinciali e che le Giunte Provinciali possono dare direttive ai comuni, con i quali essi vengono a contatto in base alla distribuzione delle competenze.

BRUGGER (S.V.P.): Quanto detto da Benedikter ritengo sia già sanzionato dall'art. 8, successivo, della legge, dove leggiamo: « La Giunta Regionale può sempre sostituirsi alle Giunte Provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali ». Ora, se noi all'art. 8

abbiamo questa disposizione, non ritengo che dobbiamo inserire un identico e ulteriore accenno alla Giunta Regionale, che ha il potere di dare direttive alle Giunte Provinciali e ai comuni in base al precedente art. 7; così facendo si creerebbe una certa confusione. Il comune riceve direttive sia dalla Regione che dalle Province, indifferentemente, mentre l'art. 8 garantisce che le Province devono eseguire le direttive della Regione; perciò credo che l'ordine sia meglio mantenuto stralciando il riferimento alla Giunta Regionale, che troviamo all'art. 7. Altrimenti avremo una procedura pesantissima, perchè i beneficiari potranno avere il contributo solo due mesi dopo la presentazione della legge. Faccio presente che non è prevista la possibilità di anticipare i fondi da parte delle Province e dei comuni, i quali possono ricevere i fondi dalle Province quando hanno preparato i loro elenchi e le loro proposte. Forse si potrebbe formulare in modo che le Province possono anticipare ai comuni i fondi verso un rendiconto che dovrebbe essere trattato dagli elenchi. Noi diciamo che questo è un intervento di pronto soccorso per poter garantire allo intervento stesso la massima sollecitudine possibile ma così sarà effettuato appena nel febbraio 1958.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D. C.): Le considerazioni di Brugger non mi convincono, non possono convincermi. Ho ripetuto prima che se intendimento suo ed anche del cons. Dalla Rosa, è che per non creare ulteriori confusioni le istruzioni vengano impartite all'ente delegato, cioè dalla Regione alle Province, non ho nessuna difficoltà, ma se si vuole eliminare la possibilità di emanare istruzioni, la questione assume un aspetto di principio ed allora pregherei di non insistere su questo punto. La Regione in questo campo non darà probabilmente delle istruzioni, perchè è un campo modestissimo, ma è una questione di principio; toglierla significa riaffermare il contrario. Quindi voglia modificare il suo emendamento e dica che le istruzioni possono essere impartite non generalmente, ma all'ente delegato, alla Provincia.

PRESIDENTE: Mi pare che basterebbe, dopo le parole « Giunte Provinciali », inserire un altro emendamento e dire « la Giunta Regionale può sempre impartire disposizioni alle Giunte Provinciali ».

BRUGGER (S.V.P.): Ma questo è implicito, c'è già!

PRESIDENTE: Sì, ma se si vuole renderlo esplicito, questo emendamento non contrasta con

un emendamento che eventualmente sancisca questo principio. Comunque metto in votazione l'emendamento.

NICOLUSSI (S.V.P.): Per quanto ci ha spiegato l'Assessore Bertorelle e Benedikter effettivamente ritengo che lo stralcio all'art. 7 delle parole « Giunta Regionale », giuridicamente non ha fondamento, perchè siamo tenuti in qualche maniera a salvaguardare l'art. 14. Perciò direi, per non aggravare la situazione, di dire che devono conformarsi alle direttive impartite dalla Giunta Regionale « alle Giunte Provinciali ». Perchè all'art. 8 la Giunta Regionale deve dare direttive non ai comuni ma alle Giunte Provinciali, secondo me, e se stralciamo da detto art. 8 « la Giunta Regionale »... (*Ilarità*).

PRESIDENTE: La seduta è rinviata alle ore 15.

(Ore 12,10).

Ore 15,15.

PRESIDENTE: La seduta è riaperta.

Art. 7, che diventa art. 6. Si stava discutendo l'emendamento all'articolo, presentato dai cons. Brugger, Dalsass, con il quale si intende stralciare le parole « Giunta Regionale ».

BRUGGER (S.V.P.): Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE: L'emendamento è ritirato. Viene presentato un altro emendamento da parte dei cons. Bertorelle, Brugger e Kapfinger; sopprimere le parole « dalla Giunta Regionale » e aggiungere un capoverso del seguente tenore: « La Giunta Regionale può sempre impartire istruzioni alle Giunte Provinciali ».

Pongo in votazione l'emendamento: approvato all'unanimità.

Ora metto in votazione l'articolo, così emendato: approvato all'unanimità.

Art. 8

Copia dei provvedimenti adottati dalle Giunte Provinciali dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale. La Giunta Regionale può sempre sostituirsi alle Giunte Provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge e delle direttive regionali.

E' stato presentato un emendamento sostituito da parte degli Assessori Turrini, Dalvit e Bertorelle, del seguente tenore: « Il riscontro dei provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 5 è effettuato, a

norma delle disposizioni vigenti, dall'Ufficio di Ragioneria della Regione.

Per i provvedimenti emanati dalla Giunta di Bolzano il riscontro sarà effettuato a Bolzano.

Copia dei provvedimenti adottati dovrà essere inoltrata per conoscenza al Presidente della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge, trasmette, entro cinque giorni, le sue osservazioni all'Organo di controllo di legittimità ed alla Giunta competente.

La Giunta Regionale può sempre sostituirsi alle Giunte Provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione alla presente o delle direttive regionali ».

E' posto ai voti l'emendamento: approvato all'unanimità.

E' posto ai voti l'art. 8: unanimità.

Art. 9

Per le finalità di cui alla presente legge, le Giunte Provinciali possono utilizzare anche somme stanziare nei rispettivi bilanci per pronto soccorso in caso di calamità pubblica o altre somme messe a loro disposizione allo stesso scopo da Enti o privati.

C'è la proposta della Commissione di sopprimere detto articolo.

Pongo in votazione la proposta di soppressione: unanimità.

Art. 10

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante prelevamento della somma di Lire 105.000.000 al fondo iscritto al cap. 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Sono stati presentati alcuni emendamenti; il primo, a firma degli Assessori Turrini, Dalvit e Bertorelle, è del seguente tenore: « All'onere derivante dalla presente legge, si farà fronte con uno stanziamento di Lire 105.000.000 (centocinquemilioni), che verrà iscritto al capitolo 152 bis dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957, con provvedimento di variazione di bilancio per l'esercizio medesimo ».

E' stato poi presentato un emendamento aggiuntivo, a firma dei cons. Kessler, Segnana e Sasudelli, che precede l'articolo odierno: « Per far fronte alle iniziative di cui agli art. 1 e 2, è autorizzata la spesa di Lire 105.000.000 »; sarebbe l'articolo 3 che è stato soppresso.

E' aperta la discussione su questo emendamento, che precede.

NARDIN (P.C.I.): Solo per dire che questa proposta è antiregolamentare. Infatti è stato stralciato l'art. 3 che prevedeva la spesa di 105 milioni, quindi il Consiglio Regionale è stato dell'avviso che non si può autorizzare una spesa pari a 105 milioni. Ora, come fate voi a proporre, se non sono scaduti i sei mesi regolamentari, come fate a riproporre l'uguale cifra di 105 milioni? Voi potete ridurla o aumentarla questa cifra, ed appunto in vista di questo noi abbiamo presentato successivamente un emendamento che prevede un aumento dei 105 milioni a 120 milioni, ed indichiamo, secondo l'insegnamento cordiale di Kessler, anche la fonte di finanziamento e di reperimento. Ma voglio appunto sottolineare che non è possibile riproporre la cifra di 105 milioni se il Consiglio Regionale stamane l'ha bocciata all'art. 3.

PRESIDENTE: L'art. 74, al 2° comma, del regolamento dice: « Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi o emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni del Consiglio adottate sull'argomento. Il Presidente decide inappellabilmente, previa lettura ».

Ora non penso che questo sia in contrasto con la precedente deliberazione, che era che a quel punto non si potesse decidere lo stanziamento perchè quando si dovesse decidere lo stanziamento bisognava che il Consiglio Regionale indicasse anche il reperimento degli ulteriori fondi. Allora avevamo detto di rimandare la votazione al momento nel quale si parlava della questione finanziaria. Questa era stata la mia proposta, che è stata accolta. Ora, piuttosto che sollevare una questione di procedura sarà bene che il Consiglio decida la questione di merito. Accogliendo questo emendamento vuol dire che il Consiglio decide per i 105 milioni; se invece vi fosse un altro emendamento, che viene dopo, per 120 milioni, allora l'argomento è diverso. Ci stiamo perdendo in questioni di procedura che non mi pare il caso di sollevare.

SCOTONI (P.C.I.): Effettivamente stamane non è stata seguita la via più giusta, perchè la proposta non avrebbe dovuta essere quella di sopprimere l'articolo, ma di spostarlo. Possiamo intendere che questa fosse la intenzione...

PRESIDENTE: Sì, è superata!

SCOTONI (P.C.I.): Talvolta lungo la strada si raddrizza la soma, un'altra volta si imparerà e si prenderà la strada più giusta. Però vorrei mettere in rilievo che questa ripresentazione contrasta proprio con la motivazione che era stata avanzata. Perchè è stato detto: come si può decidere di 105

milioni se prima o contemporaneamente non si dice dove si vanno a prendere? Ora non credo che passando dall'art. 8 all'art. 10, si è un po' più vicini all'art. 11, è vero, ma non credo sia questione di distanza fra gli articoli, bensì questione di sostanza.

Mi pare comunque che ci sono due proposte: una che propone quelle stesse parole dell'inizio dell'art. 10, e forse sarebbe la migliore, ma qualora si ritenga ammissibile questo, allora noi faremo rivivere il nostro emendamento che avevamo presentato all'art. 3, scrivendo invece di 3, 10 bis.

PRESIDENTE: Il rinvio era stato deciso perchè non si poteva decidere nè per i 105 milioni, per i quali c'era il finanziamento, nè si poteva decidere sull'emendamento perchè si era contestata la possibilità di reperimento dei fondi; ed allora abbiamo detto decidiamo dei 105 milioni o 120 quando verrà in discussione la parte finanziaria. Essendo che c'è un emendamento per l'art. 10 bis, che esprime il desiderio di ottenere un aumento di 15 milioni, penso di non sfuggire alla decisione del Consiglio se mettiamo in discussione l'emendamento presentato da Kessler e Segnana con l'emendamento di Scotoni e Nardin, il quale al posto dei 105 milioni parla di 120 milioni.

KESSLER (D.C.): Dov'è la fonte?

NARDIN (P.C.I.): E' meglio spiegare, Presidente!

PRESIDENTE: Essendo che dobbiamo sempre discutere articolo per articolo, o rimandate tutto alla parte finanziaria, anche i 105 milioni, altrimenti ci troviamo sempre a discutere di un altro articolo, perchè c'è un emendamento dove si reperisce la fonte, a firma di tre Consiglieri, ma questo riguarda l'art. 11, mentre ora si discute dell'art. 10!

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): E' soppresso l'art. 11!

PRESIDENTE: Non è soppresso l'art. 11. Che cosa vuole dire?

KESSLER (D.C.): Bisogna che si rendano conto che se adesso venisse approvato l'emendamento presentato da Turrini, Dalvit e Bertorelle e l'emendamento presentato da me, poi, per logica conseguenza, l'art. 11 viene soppresso. Quando arriveremo all'art. 11 voteremo di conseguenza perchè venga soppresso.

PRESIDENTE: Perchè?

KESSLER (D.C.): Perchè l'emendamento presentato da Turrini, Dalvit e Bertorelle all'art. 10, presuppone poi che l'art. 11 cada, perchè quando è stata fatta la legge si pensava ad uno spostamento all'interno del bilancio; siccome nel frattempo è arrivato il bilancio nuovo, adesso il reperimento dei fondi anzichè su uno storno trova collocamento nel nuovo bilancio 1958 (*Rumori*)....

NARDIN (P.C.I.): Ma allora le variazioni di bilancio che cosa sono?

KESSLER (D.C.): Scusate, sulle variazioni del 1957, non sullo storno.

PREVE CECCON (M.S.I.): Volevo richiamare la sua attenzione sul fatto che se viene approvato l'aumento dello stanziamento, la legge non può essere approvata perchè la Commissione legislativa delle finanze deve esprimere prima il proprio parere.

PRESIDENTE: Il Consiglio può presentare emendamenti di qualsiasi natura, e le Commissioni non possono sollevare eccezioni. Se il Consiglio vuole rinviare alla Commissione va bene, ma qui il Consiglio può reperire i fondi, basta che sappia indicare la fonte; si può rifiutare e votare contro, ma lo può fare. E' vero che c'è la proposta di soppressione, ma quello è un altro emendamento che troveremo all'art. 11, non posso metterlo in discussione prima della votazione dell'art. 10: questa è la difficoltà.

DALVIT (Assessore finanze, credito e cooperazione - D.C.): Per dare ragione della proposta di soppressione dell'art. 11. Ha contenuto evidentemente formale, in quanto si addivene alla forma che sul piano costituzionale sia più semplice...

CONSIGLIERE: Non può parlare sull'art. 11!

DALVIT (Assessore finanze, credito e cooperazione - D.C.): Cioè si approva la parte normativa di questa legge; l'aspetto finanziario, la conseguente variazione di bilancio, si fa con il provvedimento di variazione. Ecco perchè l'art. 11 cade con questo art. 10. Le questioni sollevate sono due: la prima è quella dell'ex art. 3, riportato qui, che mette a posto la carenza della legge finanziaria, fissa la spesa, e su questo mi pare che il Consiglio sia d'accordo. Adesso sarei grato se in ordine al secondo quesito, quello dell'aumento della cifra che si vuole porre a disposizione di questa legge, si svelasse l'arcano della fonte alla quale si vanno ad at-

tingere i 15 milioni, perchè penso che su questo problema sia utile che si possa pronunciare anche la Giunta.

KESSLER (D.C.): Se si vuole che la questione venga decisa con una certa logica, secondo me l'emendamento che è stato presentato all'art. 11 farebbero bene a prenderlo come emendamento all'art. 10, allora si ha la garanzia che viene discussa integralmente tutta la parte finanziaria e normativa relativa alla fissazione della somma deliberando sull'art. 10. Altrimenti è evidente che l'emendamento non può neanche essere discusso.

SCOTONI (P.C.I.): Come illustrazione all'emendamento posso dire, prevenendo un po' quello che è il successivo emendamento all'art. 11, che non posso accettare la proposta di presentarlo qui, perchè è tutta una cosa diversa, perchè si attaglia alla formulazione dell'art. 11, che prevedeva già la variazione di bilancio. Ed anzi vorrei segnalare che non credo si possa sopprimere l'art. 11, anche adottando la formulazione proposta dall'emendamento, perchè ad un certo punto va bene che poi verrà la variazione, ma oggi non c'è, oggi è nella legge che deve essere prevista la fonte del finanziamento. E' stato già discusso il problema, in richiamo a quella disposizione della Costituzione che parla del finanziamento delle leggi, che non si può semplicemente dire « con successiva legge verrà provveduto al finanziamento », perchè sarebbe una formula troppo banale per eludere il dettato. Ed allora con quel procedimento si potrebbe verificare una situazione anormale in relazione al bilancio. Quindi credo che l'art. 11 dovrebbe egualmente rimanere, anche accettando quella formulazione che è stata proposta all'art. 10 bis. Per parte nostra proponiamo l'aumento a 120 milioni, prevedendo qualora l'art. 11 rimanga in piedi, oppure se dovesse essere accettata la proposta di rinviare alle variazioni allora in sede di variazione, un aumento precisamente al capitolo n. 9 « Imposta sull'energia elettrica » di 15 milioni, che servono a passare da 105 e 120 milioni.

PRESIDENTE: Ognuno mantiene le proprie proposte? Abbiamo quindi anzitutto un emendamento dei 120 milioni, modificativo, ed un altro non modificativo.

SCOTONI (P.C.I.): E' un emendamento all'emendamento!

PRESIDENTE: Quello che tende a portare i 105 milioni dell'art. 10 a 120 milioni. Pongo in votazione questo emendamento, il quale dichiara di portare la somma a disposizione, prevista in 105

milioni al fondo prescritto al cap. 51, a lire 120 milioni: 7 favorevoli, 16 contrari, 5 astenuti.

L'emendamento è respinto.

Siccome l'art. 10 rimane, abbiamo l'emendamento Kessler, Segnana e Sassudelli: « Per far fronte alle iniziative di cui agli artt. 1 e 2 è autorizzata la spesa di Lire 105 milioni ».

BRUGGER (S.V.P.): Credo che qui dovremo mettere anche « 3 », perchè sono tre le iniziative: abbiamo l'art. 1 bis...

PRESIDENTE: Gli artt. 1, 1 bis e 2.

BRUGGER (S.V.P.): Sono tre!

PRESIDENTE: Sì, aggiungiamo « 3 ». Pongo in votazione l'emendamento: approvato con 7 astenuti.

Adesso abbiamo da approvare un terzo emendamento, sostitutivo di questa seconda parte che non abbiamo ancora votato, proposto dai tre Assessori; noi abbiamo approvato la prima parte, ma non la seconda. I tre firmatari propongono di cambiare la dizione, nel senso di prevedere l'iscrizione dell'onere derivante dalla legge in discussione, al cap. 152 bis anzichè al cap. 51 del bilancio in corso.

BENEDIKTER (S.V.P.): In base all'emendamento Kessler ed altri, bisognerà dire « all'onere relativo » anzichè « derivante ».

PRESIDENTE: Sì. Nessuno chiede la parola sulla proposta? E' approvata all'unanimità.

Art. 11

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

Cap. 51 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso

L. 105.000.000

b) in aumento:

Cap. 152 bis (di nuova istituzione) - Provvidenze di carattere assistenziale in occasione delle gelate della primavera 1957 e delle alluvioni dell'agosto 1957 avvenute nella Regione Trentino - Alto Adige

L. 105.000.000

Abbiamo un emendamento suppressivo, proposto dai tre Assessori Turrini, Dalvit e Bertorelle.

C'è poi un emendamento presentato dai cons. Scotoni e Nardin, che però non è più proponibile in quanto c'è stata la decisione su di esso e perciò rimane da trattare solo quello suppressivo. Nessuno chiede la parola?

Pongo in votazione l'emendamento: approvato con 2 astenuti.

Con ciò abbiamo esaurito gli articoli del disegno di legge. Prego di distribuire le schede per la votazione.

Esito della votazione: 37 votanti: 32 sì, 4 no, 1 scheda bianca.

Punto 7) all'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 31: « Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dal gelo nella primavera 1957 ».

La parola all'Assessore.

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): (Legge la relazione).

PRESIDENTE: La parola al Vicepresidente della Commissione legislativa.

DIETL (S.V.P.): (Legge la relazione della Commissione agricoltura e foreste).

PRESIDENTE: La parola al Vicepresidente della Commissione legislativa delle finanze, credito e cooperazione.

SEGNANA (D.C.): (Legge la relazione della Commissione delle finanze).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Credo che l'intervento previsto dalla legge qui presentata è molto utile, utilissimo per l'agricoltura e per coloro i quali hanno avuto questi danni straordinari per il gelo. Proporrei e lo propongo in sede generale perchè lo si possa discutere, di volere includere in questo provvedimento anche coloro i quali hanno avuto gravi danni dalle alluvioni e dalle frane, perchè è un evento eccezionalissimo anche quello che è avvenuto nella nostra città e nei comuni intorno a Bolzano. Ritengo che sia non solo così eccezionale come il gelo, che si verifica più volte, ma che sia più eccezionale un'alluvione di questo genere. Riterrai anche giusto intervenire, aiutare, favorire quei contadini che non hanno perduto solo un raccolto, come coloro i quali lo perdono per il gelo, ma anche coloro che perdono il raccolto per tanti anni per quanti è necessario lavorare per rimettere a posto il terreno a nuova produzione. Ritengo che

un evento più straordinario di forza maggiore, forse anche più grave sia stato per determinate aziende l'alluvione e le frane in Alto Adige, che non il gelo del 1957. Per quello sarei contento se potessero essere inclusi anche i danneggiati dall'alluvione a beneficiare di quanto beneficiano coloro che sono stati danneggiati dal gelo. Non intendo includere anche i danneggiati dalla grandine, perchè la grandine può capitare e capiterà ogni anno. Ritengo che i danni derivanti dalla grandine non abbiano quella vastità che hanno avuto quelli dall'alluvione, per cui riterrei giusto includerli.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola? Dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli: approvato all'unanimità.

Art. 1

Allo scopo di favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole del Trentino - Alto Adige, danneggiate dal gelo verificatosi nella primavera del 1957, è autorizzato, con le modalità e la misura di cui appresso, un concorso annuo costante sull'importo dei prestiti che saranno contratti con istituti di credito convenzionati, per lenire le conseguenze dei danni subiti.

E' stato presentato un emendamento, che propone di aggiungere alla seconda riga, dopo le parole « dal gelo » le parole « e dalle alluvioni verificatisi nel 1957 ». E' a firma Brugger, Dalsass e Dietl. E' aperta la discussione sull'emendamento.

KESSLER (D.C.): Indubbiamente ci troviamo di fronte, credo anche gli altri Consiglieri, ad un fatto nuovo, piuttosto complesso, perchè noi abbiamo esaminato la legge come è stata presentata dalla Giunta con la relazione che c'è, ed abbiamo anche esaminato, e penso che anche la Commissione abbia esaminato, l'entità finanziaria, l'intervento finanziario di questa legge, in relazione ai bisogni che si sono potuti accertare dagli organi tecnici come causati dalle gelate. Ora, per esempio io in questo momento non avrei nessuna contrarietà ad andare incontro anche a questa categoria di danneggiati, ma siccome non conosco l'entità del danno ed il numero dei danneggiati, ed altro, non vorrei che includendo così, al buio anche questa nuova categoria, ottenessimo il risultato che la legge, come è stata fatta e le finalità prime di essa, non vengano raggiunte. Cioè che i soldi messi a disposizione su questa legge non siano poi sufficienti nè ad alleviare le conseguenze delle gelate nè quelle dell'alluvione. Cioè, in sintesi il mio parere personale sarebbe questo: se l'intervento richiesto per questo

settore alluvionale è tale da non incidere abbastanza profondamente sugli interventi finanziari a favore delle gelate, sarei d'accordo, altrimenti no; piuttosto proporrei che si provvedesse con un separato provvedimento legislativo, in quanto quello che mi preoccupa è il fatto che lo stanziamento a sollievo delle gelate ottenga lo scopo che noi ci proponiamo.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Volevo rilevare solo come oggi, nei confronti di queste leggi che si susseguono a favore dei colpiti dalle gelate e dalle alluvioni, si verifichi un fatto notevolmente strano, cioè il fatto che alle leggi primitive nella sua stesura e quindi nella sua portata, si vengano aggiungendo in sede di Consiglio nuovi impegni che estendono cioè il campo di assistenza della legge per il quale era stata fatta, e che non si dia un corrispondente finanziamento alla legge per sopperire a queste nuove esigenze. Non è il caso di scandalizzarsi per la proposta fatta da Brugger, perchè è il ripetersi di quello che è avvenuto nella legge precedente che ci ha tormentato dalle 10 di stamane fino a pochi momenti fa. Quindi nessuno scandalo per la proposta di Brugger, che potrei anche condividere, essendomi reso conto dei danni arrecati dalle alluvioni nella zona di Bolzano e dintorni. Ma vorrei che Brugger si rendesse conto che non si può fare la mossa e poi nascondere il braccio estendendo la legge e dicendo che riflette anche i danni delle alluvioni senza proporre un corrispettivo aumento del finanziamento e fissare il reperimento dei fondi, come avete chiesto a noi quando abbiamo proposto l'aumento da 105 milioni a 120 milioni. E' questo che bisogna fare, secondo me; d'accordo l'estensione della legge, ma ci sono i fondi necessari? Perchè se ad un primo momento la legge è stata fatta tenendo conto solo dei danni subiti per le gelate e in base alle statistiche precise fornite dall'Assessorato dell'agricoltura, adesso non si può sulla stessa cifra estendere l'azione dell'intervento della legge ad un campo notevolmente vasto, dove i danni sono stati ingenti, sensibilissimi, senza fare un corrispondente aumento dello stanziamento e fissare la fonte di reperimento di questi fondi. Altrimenti diventa una cosa platonica, un desiderio che potremo esprimere tutti, e tutti condividere, ma agli effetti pratici non risolveremo il problema, perchè favorendo gli uni danneggeremo gli altri entro le misure che ormai la legge ha ben stabilito. Per cui sono d'accordissimo con l'emendamento di Brugger, quando Brugger però completi l'emendamento in questo senso.

ROSA (Presidente G. P. - Trento - D.C.): Ricordo di aver assistito alla riunione presieduta dal Ministro Togni a Bolzano quando ebbe luogo quel-

l'alluvione che colpì la Provincia di Bolzano, ed anche in parte la Provincia di Trento. In quell'occasione il Ministro disse che avrebbe preveduto nella legge nazionale, già in essere presso i Ministeri romani, questa disgrazia per poter andare incontro alla Provincia di Bolzano in specie, e anche alla Provincia di Trento per quel titolo. Ora vorrei sapere a che punto siamo, perchè ogni promessa è un debito, e ricordo che fra tutte le chiacchiere che si fecero in quell'occasione — e se ne fecero molte — l'unica cosa che saltò fuori di positivo e saltò fuori dietro suggerimento e per l'insistenza dell'Assessore Turrini, fu questa proposta: il Ministro Togni proprio si impegnò a prevedere nella legge nazionale o in una legge apposita, delle provvidenze a favore degli alluvionati di Bolzano e di Trento.

BRUGGER (S.V.P.): Per quanto riguarda l'accenno fatto dal Presidente Rosa purtroppo noi poche settimane dopo dovevamo accertare che il provvedimento di legge che doveva prevedere degli interventi anche per Bolzano e per Trento, fu varato, però senza le Province di Bolzano e di Trento, includendo il Piemonte, la Val d'Aosta e quelle zone le quali già precedentemente erano destinate ad essere aiutate. Non so ora se un altro provvedimento apposito dovrà essere emanato o meno, però ritengo che dovrò dare ulteriori spiegazioni in merito. Dalle alluvioni sono stati danneggiati i comuni di Bolzano, Renon, Terlano, San Genesio, Fiè e Sarentino. Ora, in questi comuni — i comuni sono 7 — abbiamo alcuni casi per i quali un intervento di pronto soccorso non incide tanto come inciderebbe un credito a tasso di favore per rimettere a posto le loro campagne ed i loro fondi. Loro si aiuterebbero da se stessi se potessero ottenere un credito, e purtroppo noi altri interventi nell'agricoltura non abbiamo per poter sussidiare o favorire queste puliture dalle frane delle campagne ricoperte. Sono aziende che si aiuterebbero da se se ottenessero questo credito di favore. Ritengo che per quanto sia stato grave il danno nell'ambito dei 7 comuni, sia possibile con non grossi interventi finanziari di aiutare e dare ai singoli interessati la possibilità di aiutarsi da se stessi. Ora i casi non sarebbero eccessivamente tanti e per quelli che sono rimasti disgraziati sarebbe un favore più consistente che non un contributo a fondo perduto. E qui ci sarebbe la possibilità di includerli.

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Vorrei rispondere qui a tutte le due o tre domande che sono state fatte, soprattutto dal Presidente della Giunta Provinciale di Trento sulla realizzazione delle promesse che il Ministro Togni

ha fatto in occasione della riunione che si è tenuta a Bolzano, quando sono avvenute le alluvioni. Ero presente anch'io a quella riunione, vedo che Turrini non c'è, e quindi mi sento obbligato di rispondere. Il Ministro Togni giustamente ha detto che lui farà di tutto perchè i provvedimenti emanati per il Polesine, per il Piemonte, per la Valle d'Aosta vengano applicati anche nella nostra Regione. Posso dire anche che in occasione di una mia recente visita a Roma ho perorato la causa presso i Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e dell'agricoltura. Tutti tre sostanzialmente hanno detto che non vedono l'impossibilità di applicare questa legge anche per la nostra regione, però non è che ci sia una legge nazionale che prevede l'intervento a favore dei nostri alluvionati; c'è questa legge nazionale, è già operante, ma esclude esplicitamente le Regioni a Statuto speciale, salvo la Valle d'Aosta.

Quindi, per poter estendere le provvidenze di questa legge nazionale alla nostra regione, ci vuole un'altra legge nazionale. Infatti risulta che i parlamentari della Regione sono in contatto da mesi per riuscire a far votare questa legge, e i Ministri sono d'accordo, dicono però che ci vorrebbero allora dei fondi speciali, perchè la legge nazionale votata ha fondi per quelle zone previste nella legge. E dicono che finchè non ci sarà il nuovo bilancio, che sarà con giugno, sarà difficile trovare i relativi mezzi. Il Ministro Togni aveva promesso di provvedere subito per la rimozione degli ostacoli maggiori, riapertura delle strade, anche le riparazioni più urgenti; ed infatti sono in atto questi lavori, e c'è anche il fatto che la Corte dei Conti ha registrato con riserva questi ordini del Ministro, il quale comunque ha detto che ha dato la sua parola ufficiale a Bolzano e che intende mantenerla assolutamente. Infatti è riuscito a far fare i lavori, la Corte dei Conti ha registrato con riserva, come fa in questi casi. Questo per i lavori di carattere pubblico. L'intervento per i privati attraverso la legge nazionale, anche se verrà estesa dopo averla avuta come nuova legge in campo nazionale, al più presto avverrà credo fra un anno; nel frattempo mi immagino che questi alluvionati dovranno fare qualche cosa. Questo per rispondere per quel poco che sappia io alle domande del Presidente della Giunta Provinciale di Trento.

Per la proposta di emendamento dell'Assessore dell'agricoltura provinciale di Bolzano, posso solo dire questo: che io stesso avevo proposto l'inclusione di questi danneggiati dalle alluvioni alla Giunta, senonchè la Giunta ha ritenuto non opportuno comprenderli per due motivi: prima di tutto perchè i fondi ormai erano quelli che erano, in secondo luogo perchè diceva che questi danni sono talmente circoscritti e limitati che c'è la preoccupa-

zione che domani per qualunque piccola evenienza di simili danni, la Regione venga ogni volta chiamata in causa e debba intervenire. E si diceva che i provvedimenti in favore dei danneggiati delle gelate si fanno soprattutto per la grandiosità e per la generalità dei danni avvenuti e che hanno comportato un tale rallentamento e danno nell'economia generale e della nostra Regione, mentre qui si trattava di danni localizzati.

Questo è stato deciso in sede di Giunta Regionale per questo motivo: fondi ormai previsti per questa legge dei danneggiati dal gelo, modesti relativamente, e danni localizzati causati dalle alluvioni; certamente che chi li ha subiti non farà questa distinzione, e ripeto che anch'io veramente avevo fatto la proposta di includerli, ma non potevo ignorare le obiezioni che mi ha fatto la Giunta, che anche hanno il loro fondamento. Se noi qui vogliamo prendere in considerazione positiva la proposta di emendamento Brugger, praticamente credo che si ridurrebbe la sua applicazione domani — mi sbaglierò e prego di correggermi, forse il collega di Bolzano sa meglio — si tratterebbe di un centinaio di casi al massimo, e che forse, considerando questo, si potrebbe stare entro i limiti dei mezzi che vengono previsti in questa legge. Ripeto, io non ho i dati; per le gelate abbiamo dati sicuri ed ufficiali, perchè i nostri Ispettorati agrari hanno dovuto subito andare alla ricerca e alla constatazione di questi danni nella regione, ma non risultano i danni causati dalle alluvioni; risultano i dati generali in base alle richieste che sono state fatte dal Ripartimento forestale di Bolzano, il quale prevede, calcola danni per circa 2 miliardi solo in provincia di Bolzano, dei quali 700 milioni alle sistemazioni montane, e più di 600 milioni di danni alla proprietà privata, e qui sono compresi soprattutto i fabbricati. Questo come dati generali a disposizione dell'Assessorato. Ritengo, ripeto, che l'applicazione di questa legge emendata non dovrebbe avere ripercussioni finanziarie molto sensibili, non dovrebbero essere molti i casi.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento presentato all'art. 1: l'emendamento è respinto con 6 voti favorevoli, 11 contrari e 10 astenuti.

Pongo in votazione l'articolo: approvato con 2 astenuti.

Art. 2

Sono ammessi a beneficiare del concorso regionale di cui alla presente legge:

a) *gli imprenditori di aziende agricole danneggiate nella produzione per almeno il 50 per cento;*

b) *enti ed associazioni per la raccolta, mani-*

polazione, trasformazione e vendita dei prodotti, che per effetto dei ridotti conferimenti non sono in grado di coprire le spese generali di esercizio;

c) *enti ed associazioni di agricoltori, comunque costituiti, che per effetto degli scarsi raccolti ottenuti dai propri associati non possono realizzare tempestivamente le quote di rateizzazione e di interessi maturantisi dal 1 luglio 1957 al 31 dicembre 1958 relativi ad operazioni di mutui e di prestiti contratti entro il 31 dicembre 1957.*

E' stato presentato un emendamento, a firma Kessler, Segnana, Salvadori, al punto a) dell'articolo: « a) gli imprenditori di aziende agricole che abbiano subito un danno del 50 % nelle produzioni varie, uva compresa, o del 70 % nella produzione della frutta ».

KESSLER (D.C.): Per illustrare brevissimamente l'emendamento proposto. La modifica di quello che prevedeva la lettera a) dell'art. 2, deriva dalla constatazione del mercato ortofrutticolo quale si è venuto sviluppando; cioè, in sostanza, quell'aliquota del 50 % prevista dal disegno di legge, saremmo dell'opinione che oggi, per quanto riguarda la frutta, non è più corrispondente a giustizia ed equità, in quanto è notorio che i prezzi spuntati dalla frutta quest'anno, a mercato chiuso, fanno pensare e dimostrano che chi ha avuto solo il 50 % della produzione di frutta nei confronti della produzione dell'anno scorso, ha ottenuto un reddito molto più alto di quello ottenuto l'anno scorso con la produzione completa. Per dimostrare, almeno sommariamente, quello che vado dicendo, ho qui i prezzi medi della frutta di questi giorni, a mercato chiuso: confrontandoli con i prezzi spuntati nel 1956, risulta quello che sto dicendo: così, ad esempio, le pere moscatelle nel 1956 sono state pagate da 35 a 50 lire, e nel 1957 da 70 a 85; i Williams nel 1956 sono stati pagati 50-75 lire, quest'anno 90-110 lire, con qualche punta anche superiore; lo spadone nel 1956 da 12 a 24 lire, 26 anche, quest'anno da 50 fino a 110 lire. Per ciò che riguarda poi le mele, nel 1956 il Canadà è stato pagato 25-40 lire, quest'anno è stato pagato da 90 a 150 lire: è di questi giorni il prezzo per la 1ª qualità, di 230 lire in Val di Non, per la 2ª, di 180 lire, per la terza, scartone, di 150 lire. I Delicius sono stati pagati nel 1956, 70-85 lire, nel 1957, da 110 a 140. La Rosa mantovana, la Rosa di Caldaro, 18-25-30 nel 1956, quest'anno 70-80-90 e anche di più, 93-94. La Champagne, 25-35 nel 1956, nel 1957, 80-110. I Morgendurft nel 1956, 60-70 lire, nel 1957, 100-120 lire. Questo per dire i prezzi maggiori. Qualche lieve miglioramento c'è stato anche nell'uva da tavola ed in quella da vino, però riteniamo che il miglioramento

nei prezzi del 1957 non sia tale, nei confronti del 1956, da giustificare l'esclusione dal provvedimento e dal beneficio. Quindi la dizione dell'emendamento verrebbe proprio a dire « per tutte le colture, esclusa la frutta, che valga la percentuale del 50 % di perdita della produzione nei confronti del 1956, e per quanto riguarda la frutta sembra equo arrivare alla percentuale del 70 % »; nella presunzione che chi ha avuto il 30 % della produzione nei confronti del 1956, ha raggiunto quasi il reddito spuntato in detto anno, tenendo forse anche conto che quest'anno ha incontrato minori spese per produrre questo 30 % che non quelle avute nel 1956 per l'intera produzione. Per questi motivi ci pare fondato l'emendamento che proponiamo e che riteniamo sia fatto proprio nell'interesse equitativo.

PARIS (P.S.D.I.): Non riesco a comprendere l'ultimo comma dell'art. 2, cioè perchè si dia un contributo alle associazioni che possono...

PREVE CECCON (M.S.I.): Sull'emendamento!

PRESIDENTE: E' in discussione l'emendamento!

PARIS (P.S.D.I.): Ma, signor Presidente, Lei doveva darmi la parola prima, perchè si fa la discussione generale sull'articolo e poi sull'emendamento. Io sono stato zitto...

PRESIDENTE: Guardi, Paris, in base all'articolo 78 del regolamento sono sempre posti in discussione prima gli emendamenti, e poi...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): In votazione!

PRESIDENTE: Ma è evidente che prima di passare alla votazione si deve fare la discussione, mi pare logico!

PARIS (P.S.D.I.): Guardi, signor Presidente, forse si sbaglia, perchè la discussione generale si fa prima sull'articolo e poi sugli emendamenti. Comunque, se Lei vuole sbarazzare il terreno dall'emendamento, lo faccia, ma io chiedo la parola sul comma terzo, però è un'impostazione sbagliata per l'economia della discussione.

PRESIDENTE: Il regolamento non dice come deve procedere la discussione, però dice...

PARIS (P.S.D.I.): Parla di votazione!

PRESIDENTE: Parla di votazione, ma è evidente che la votazione è sempre la conseguenza del-

la discussione. Se dobbiamo prima votare gli emendamenti, si dovrà fare la discussione sugli emendamenti.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ma no, si deve discutere prima l'articolo.

PRESIDENTE: Perchè, se votiamo l'emendamento, volete fare anche la discussione sull'articolo se poi viene modificato? Ad ogni modo abbiamo messo in discussione l'emendamento. Chi vuole parlare sull'emendamento? Poi a lei, Paris, le darò la parola sull'articolo.

DALSASS (S.V.P.): A me sembra che l'emendamento presentato dai cons. Kessler, Segnana e Salvadori, vada un po' troppo oltre. Non ritengo giusto che si debba proprio chiedere una mancata produzione del 70 %, e ciò per la considerazione che non abbiamo solo contadini efficienti, ma anche piccoli coltivatori diretti, piccoli contadini, almeno in Provincia di Bolzano, che hanno soltanto da 1 a 2 ettari di terreno ed in questi casi occorre ogni anno la produzione intera e completa perchè una famiglia possa vivere. Ora se ammettiamo che solo chi abbia perduto almeno il 70 % del suo reddito possa godere delle provvidenze previste da questa legge regionale, commettiamo un'ingiustizia, perchè uno che ha perso il 75 % o il 70 % ed è più efficiente può beneficiare, e uno piccolo che ha perso solo il 60 % e veramente ne ha bisogno non può beneficiare di questa legge.

D'altro canto non ritengo proprio esatto che i prezzi siano triplicati quest'anno nei confronti dell'altro anno. Sono quasi raddoppiati, ma non, come diceva Kessler, che colui che produce quest'anno il 30 % ricavi pressappoco quello che l'altro anno poteva ricavare con il 100 %, questo non corrisponde. Diceva Kessler anche delle minori spese: questo lo devo contestare nel modo più assoluto, perchè i contadini che vogliono e pensano anche per il prossimo anno, devono provvedere all'irrorazione delle piante da frutta nello stesso modo come se fossero piene di mele o di pere. Insomma le spese rimangono le medesime, senza...

KESSLER (D.C.): Le spese del raccolto!

DALSASS (S.V.P.): Il raccolto lo fa il contadino stesso! La concimazione, l'irrorazione, rimangono uguali. Perciò propongo di rimanere col 50 %.

PARIS (P.S.D.I.): Introduco un elemento di disturbo in questo momento...

PRESIDENTE: Vuole parlare dopo l'emendamento?

PARIS (P.S.D.I.): Sì, faccia votare l'emendamento prima.

NICOLUSSI (S.V.P.): Brevi parole per rispondere ad un'osservazione del cons. Kessler, che ha fatto un raffronto comparativo fra i prezzi del 1956 della frutta e quelli di quest'anno. Ben inteso che il prezzo della frutta quest'anno era buono, ma quello dell'anno scorso era così basso che non copriva quasi, specie per la Rosa di Caldaro, la rosa Mantovana e per altre qualità, il prezzo di produzione del contadino, che sappiamo varia dalle 15 alle 18 lire al chilo. Ora, se ricevo per un chilo di Rosa di Caldaro, che è la produzione più forte, almeno in provincia di Bolzano, 18 lire — 25 le ricevevano pochissimi, siamo arrivati al massimo alla media di 20 lire — vuol dire che il margine di guadagno è di due lire, e ci ho rimesso. Siccome ho l'impressione che l'emendamento praticamente si basa su questo raffronto fra i prezzi di quest'anno e quelli dell'anno scorso, non ritengo che esso sia giustificato in se stesso, perchè i prezzi dell'anno scorso non possono essere presi come raffronto. Perciò chiederei che l'emendamento, se il fondamento dello stesso fosse il raffronto comparativo dei prezzi, venga ritirato, associandomi alle conclusioni esposte dal cons. Dalsass, perchè si deve vedere il singolo caso perchè abbiamo delle famiglie che hanno racimolato anche il 50 %, che hanno 5 mila metri di frutteto; si può immaginare quello che hanno fatto questo anno, e sempre dato che abbia la frutta di quel valore e a quei prezzi enunciati dall'Assessore Kessler, che mi hanno messo in perplessità, perchè veramente per i Canadà non ho mai sentito il prezzo di 200 lire, nè dalle nostre parti siamo quelli che regalano la frutta. Per le Williams, p. es. il prezzo di 140 lire, non l'ho mai sentito; abbiamo venduto la Rosa di Caldaro quest'anno alla media di 70 lire, questo è vero, il produttore; cosa faranno i commercianti, non è guadagno del produttore che più di 70 lire in media non ha ricevuto.

PARIS (P.S.D.I.): Mi trattengo spesso a colloquio con operatori economici, tanto industriali che commercianti, industriali o agricoltori, e li ho sempre sentiti lamentarsi. Ora non si può dire che tutte le categorie vadano male, e tutte le industrie e tutti i commercianti, e così ho l'impressione che sia una lamentela anche l'affermazione fatta da Nicolussi. E' vero che l'anno scorso i prezzi sono stati piuttosto bassi, ma quale non è stata la massa di produzione? Con il suo ragionamento viene a dar ragione all'emendamento presentato da Kessler, perchè indubbiamente le spese di produzione sono state superiori; è vero che quelle di irrorazione ecc.

sono uguali, e forse superiori, perchè bisogna maggiormente curare le piante, ma le spese di raccolta? di selezione? di imballaggio? quelle no signori, e sono spese notevoli anche quelle. Seguendo il discorso fatto da Kessler ed avendo un po', per larga massima, conoscenza anche della produzione delle diverse varietà di frutta, ho sentito i prezzi che in media credo siano per due o tre volte superiori a quelli dello scorso anno. Allora dobbiamo arrivare ad un'altra conclusione, e cioè che siccome l'anno scorso c'è stata tanta produzione, ma i prezzi sono stati bassissimi, dovevamo prendere provvedimenti anche l'anno scorso per indennizzare i poveri frutticoltori che hanno ricevuto poco perchè hanno prodotto tanta frutta?! Il che sarebbe ridicolo! Lo stanziamento previsto non è molto considerevole: vogliamo veramente aiutare quelli che hanno avuto un effettivo danno? E allora dobbiamo un po' restringere. Se uno ha avuto il 50 % o il 30 % in meno di produzione, ma ha ricevuto 200 o 300 volte il prezzo dell'anno scorso, tenuto conto delle minori spese, il danno si riduce a niente o poco.

Ecco perchè voterò l'emendamento presentato dal cons. Kessler, che credo abbia l'intento appunto di restringere il numero degli aventi diritto, dato l'importo stanziato, per aiutare veramente coloro che hanno bisogno.

ROSA (Presidente Giunta Provinciale di Trento - D.C.): Non sono un tecnico in agricoltura, e quindi non so addentrarmi in quei particolari di cui ho sentito l'interessamento da parte di altri colleghi, però voglio dire una cosa. Sono reduce dall'inaugurazione di una magnifica opera in quel di Lavis; in detta occasione non ho sentito il ringraziamento allo Stato, alla Regione, alla Provincia, semplicemente perchè essi non c'entravano! L'iniziativa era stata attuata da privati, che non hanno chiesto aiuto a nessuno; ed è una cosa talmente sbalorditiva, che le autorità nei loro discorsi si sono dimenticati di ringraziare, o perlomeno di darne atto, a coloro che lo meritano, per questa grande opera....

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Sì, ma era la Grundig!

RAFFAELLI (P.S.I.): Era già tanto che sia stato detto!

ROSA (Presidente della Giunta Provinciale di Trento - D.C.): No, erano quattro ragazzi venuti dalla gavetta, che con la loro intelligenza e volontà hanno saputo creare quello che pochi hanno creato sia pure con l'aiuto dello Stato, o della Regione, o della Provincia.

Ora, dico che bisogna limitarci e non far pensare che basta rivolgersi allo Stato o alla Regione o alla Provincia, per avere tutto quello di cui si ha bisogno! In questi giorni ho avuto una domanda, rivolta a me quale Presidente della Giunta Provinciale, alla quale ho dovuto rispondere: io le 20 mila lire che domandate ve le dò, ma mi vergogno per voi, perchè questa domanda non avrebbe mai dovuto essere posta. E venendo al lato pratico, io dico che qui, signori, non dobbiamo rifondere il mancato guadagno ai contadini che l'anno scorso hanno venduto male e che quest'anno hanno prodotto poco. Io credo che lo scopo di questa legge non possa essere altro e diverso di quello di aiutare gente che non potrebbe camminare, vivere se non l'aiutiamo. E in questa condizione credo non siano moltissimi, perchè, come sempre avviene immediatamente dopo un disastro, i danni appaiono molto più grandi e gravi di quanto in realtà poi si manifestano, e se non stiamo attenti si arriva a quella battuta che ho sentito stamattina: « O benedetta brina, perchè non sia venuta prima? ».

KESSLER (D.C.): Anzitutto per dire all'amico Nicolussi che non ho parlato di Williams a 140 lire; ho detto che l'anno scorso erano state pagate a 50, 75, 90 lire e a 100 lire quest'anno. Quindi non ho parlato di 140 lire e lo preciso perchè non mi si addebiti uno sproposito. Mi spiace che siano proprio i cons. Dalsass e Nicolussi a dire di votare contro o di ritirare l'emendamento, perchè quello di dire: invece del 70 %, prevedete il 60 %, sarebbe un discorso da farsi, ma quello di eliminare e lasciare il 50 %, no. Badate che se noi diamo veramente questi benefici a coloro che hanno avuto metà della produzione dell'anno scorso, diamo denaro pubblico a chi quest'anno ha fatto buoni affari, migliori di quelli degli altri anni. E questo mi pare abbastanza sufficiente per escludere la equità di questo 50 %, perchè se un intervento — come dice l'avv. Rosa — è giustificato per far camminare coloro che altrimenti non ne sarebbero capaci, diventa assurdo e abnorme quando noi diamo tale beneficio a coloro che hanno fatto più affari degli altri anni. Questo dovete ammetterlo.

In secondo luogo, se voi considerate coloro che hanno prodotto il 50 % di frutta o coloro che hanno prodotto zero, allora bisognerà pur dire che è necessario restringere questo 50 % in maniera che l'aiuto da dare a chi ha prodotto zero (e sono molti) sia concreto. Mi pare perciò evidente, anche se l'aliquota messa da noi, del 70 %, può essere forse discutibile; però sul principio non dovrebbe esserci discussione. D'altra parte, guardate che fra i prezzi letti prima ve ne sono di quelli che indub-

biamente non si sono triplicati nei confronti dell'anno scorso, si sono soltanto duplicati, qualcuno è arrivato a mezza strada, ma ve ne sono di quelli che addirittura hanno superato perfino il triplo; proprio la Rosa di Caldaro dall'anno scorso — mi si dice che era stata pagata allora 18-25 lire, ed era un buon prezzo — quest'anno è stata pagata 90, 92, 93... 70-75, d'accordo. Quindi mi pare che anche l'aliquota che ho proposto, del 70 %, sia equa.

DALSASS (S.V.P.): Mi spiace veramente che il mio intervento non sia stato di gradimento al cons. Kessler...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Piangi!

DALSASS (S.V.P.): ...ma vorrei ancora insistere perchè si mantenga il 50 %, e proprio per le ragioni esposte prima. Volevo rilevare inoltre che in un disegno di legge precedente, già approvato dal Consiglio Regionale, si è pure tolto il riferimento all'aliquota del danno subito — anche quel disegno di legge prevedeva la concessione di sussidi a favore dei danneggiati — si è tolto il 50 % e si è fatto leva soltanto sul bisogno. Anche in quel caso si è detto che molti potrebbero rimanere esclusi e si commetterebbe perciò una ingiustizia, perchè ci sono molti piccoli contadini che hanno effettivamente bisogno di avere questo aiuto, e credo che proprio in questo caso, quando cioè si tratta di concedere loro dei prestiti, si dovrebbe cercare di venire loro incontro.

Faccio un esempio, non escludendo assolutamente che l'anno scorso i contadini si sono lagnati per il mancato reddito, ma molti che hanno avuto una buona produzione si sono sobbarcati di debiti, hanno costruito impianti antibrina, hanno contratto debiti che sono ancora da pagare; ora, se hanno un introito minore, certo che con tale introito minore, che dovrebbe essere solo del 30 %, non sono in grado di sobbarcarsi le spese che hanno avuto. Perciò pregherei di voler rimanere sull'aliquota del 50 %.

UNTERRICHTER (S.V.P.): Effettivamente tutte queste leggi che soccorrono i piccoli operatori nel campo economico hanno sempre il loro pro e il loro contro, perchè chi opera in campo economico deve sopportare un certo rischio, ed è indubbio che se la mano dell'ente pubblico interviene ogni volta che questo rischio è in pericolo e ogni volta che viene meno il reddito, noi diventeremo lo Stato balia, che dà da vivere togliendo perciò l'interesse a lavorare. Quello che è stato detto per gli impianti antibrina, con i prezzi di quest'anno o in due anni sono pagati. Io propendo più per i prezzi

riferiti dal cons. Kessler, che bisogna invece — ammesso che si voglia intervenire, e dal momento che accadono queste calamità certamente bisogna intervenire — aiutare coloro che hanno subito un danno del 100 % o almeno che si avvicini alla totalità dei danni. Allora effettivamente ci troviamo in quella situazione nella quale si può anche dire che l'intervento delle mani pubbliche può essere atteso. Sono sicuro che se si fossero conosciuti questi prezzi attuali, la legge di per sé sarebbe stata diversa, perchè quando la legge è stata fatta non si conoscevano ancora questi prezzi alti, che non sono tanto dovuti al gelo che abbiamo avuto in regione, quanto al mercato internazionale. I nostri prezzi non sono tanto influenzati dall'alta produzione locale, ma dal mercato di sbocco, ed i mercati di sbocco questo anno, sia della Svizzera che tedesco — cioè i mercati maggiori — sono stati anche loro colpiti dal gelo fortissimo, e in Germania, Svizzera, Austria, quasi non c'è frutta, perciò i prezzi sono molto alti, ai quali si è subito adeguata la Romagna, che è uscita con i prezzi di 30 o 40 lire, e subito ha avuto il beneficio dalla mancanza di produzione all'estero.

Perciò io propenderei piuttosto ad appoggiare l'emendamento di Kessler, appunto per un senso di giustizia ed anche per non creare precedenti, altrimenti creiamo il precedente ed ogni qual volta dobbiamo intervenire se il produttore o anche altri operatori qualsiasi in campo economico subiscono un danno. Anche per un senso di giustizia verso chi è stato colpito al 100 %, come in certe zone, dove vediamo i magazzini vuoti o dove li affittano ad altri commercianti di altro genere, tanto per poterli utilizzare, che però devono mantenere tutto il loro personale, vedi certe cooperative. Perchè se si pensa a chi effettivamente è stato colpito al 100 per cento, bisogna dire che se si vuole aiutare, è meglio aiutare chi ha subito danni altissimi.

DIETL (S.V.P.): Rifacendomi ai prezzi esposti dal cons. Kessler dico subito che mi pare che siano un po' spinti. D'altra parte però convengo che in vista della situazione che abbiamo constatato nei prezzi sui mercati della frutta, motivata dal fenomeno illustrato dal precedente oratore Unterriechter, convengo anche sull'opportunità di restringere l'ammissione, nel senso di fare, per quanto riguarda la produzione di frutta, al 70 %. Prevedo con ciò, non vorrei ripetere argomenti già detti, che mi trovano concordi, prevedo con ciò una riduzione anche del fabbisogno che avremo su questa legge, e se il Presidente me lo permette vorrei ritornare due minuti sull'emendamento presentato prima, che purtroppo è stato bocciato, nel senso di vo-

lere perorare, proprio perchè abbiamo la capienza finanziaria, l'inclusione di un art. 2 bis, sebbene la procedura non sia ortodossa, art. 2 bis che prevede l'estensione dei benefici previsti dalla presente legge anche agli alluvionati. E vorrei dire due parole di spiegazione.

Ritengo che se la Giunta a suo tempo ha ritenuto di escludere gli alluvionati, lo avrà fatto anzitutto in vista o nella speranza che da parte del Governo centrale sarebbe stato provveduto in argomento. Ma allo stato attuale dei fatti, siccome quel provvedimento che era stato fatto ad hoc per la Valle d'Aosta, il Piemonte ecc. praticamente è esaurito; siccome in base a comunicazioni che abbiamo avuto dal Senatore Braitenberg, che si interessa della cosa, sembra non ci sia da sperare che per gli alluvionati si abbia un provvedimento su piano nazionale, io perorerei, per tutti questi fattori, che si addivenisse, anche se la procedura non è ortodossa, ad accogliere l'introduzione di un art. 2 bis che prevede l'estensione dei benefici anche agli alluvionati, proprio perchè la Giunta Regionale sarà partita, avendo studiato molto tempo addietro il provvedimento, dalle premesse e dalla speranza che il provvedimento sarebbe stato preso su piano nazionale, ed ora queste speranze non ci sono più. Poi anche da un punto di vista di giustizia sociale, perchè sono proprio quei comuni nei pressi di Bolzano che non hanno avuto danni per le brinate e che adesso praticamente verrebbero completamente esclusi, mentre con un fondo limitato e relativamente modesto si potrebbe senz'altro tenerli in considerazione, perchè si tratta proprio di casi, nella stragrande maggioranza, di piccoli coltivatori diretti che non avrebbero nessuna possibilità, se qui non vengono inclusi gli alluvionati, di avere beneficio alcuno per permettere di assestare i loro campi.

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Vorrei rispondere un po' ai vari interlocutori pro e contro l'emendamento. Dopo che ci siamo lasciati qui in luglio, bandiera a mezz'asta, le gelate hanno rovinato la regione; oggi euforia: ben vengano le brinate, più presto un'altra volta! L'altra volta la Giunta non si è lasciata troppo impressionare per queste cose, e neanche oggi credo si lasci troppo impressionare dall'euforia, seguendo i fatti come crede di poterli interpretare. Dico senz'altro che sono per l'emendamento proposto dal cons. Kessler, per il semplice fatto che darei torto allo spirito della legge se fossi contrario. Se loro guardano questa legge è stata presentata ai primi di settembre, quando ancora non sapevamo dello sviluppo di questi prezzi. Lo scopo della legge è di venire incontro ai danneggiati, ai bisognosi; allora noi si prevedeva i prezzi normali degli altri anni; o

si avrebbe dato troppo poco, oppure adesso, che i prezzi sono quelli che sono, si darebbe troppo. Quindi, stando nello spirito della legge è più che giusto che noi allarghiamo un po' il raggio e andiamo almeno al 70 % per la frutta. Vorrei però aggiungere una cosa: non voglio entrare in discussione se i prezzi che sono stati denunciati siano effettivamente così alti, comunque credo che sarebbe il caso di ricordare che se una volta va bene in frutticoltura, due o 4 volte va male. Da queste denunce di prezzi enormi e relativi enormi introiti, sembrerebbe che certi agricoltori e frutticoltori ormai nuoterebbero nell'abbondanza assoluta; oggi la grandine, domani le gelate, dopo domani i prezzi bassissimi, il mercato, la produzione tende sempre a livellarsi, mentre fino ad oggi difficilmente l'agricoltore si è fatto molto ricco! Quindi, se noi concediamo solo per i danneggiati in frutticoltura con danni che vanno oltre il 70 %, credo che interpreteremo meglio lo spirito della legge, come era quando è stata presentata e come deve essere tuttora.

Posso dire al collega Dalsass che non c'è da preoccuparsi tanto dei piccolissimi, che ci siamo già preoccupati e qui sta scritto che quelli possono avere fino al 100 %, se i danni non sono superiori alle 200 mila lire. Quindi già si è tenuto conto di questo fatto. Se hanno avuto il 50 % di raccolto, effettivamente con i prezzi che stanno ricavando non hanno avuto un danno grave. In questo modo risultano disponibili dei mezzi per gli alluvionati? Certamente, ma non sappiamo però se basteranno per soddisfare le richieste di quelli che ne avranno diritto. Perché noi siamo partiti mettendo a disposizione il capitale di due miliardi, e non sappiamo esattamente se saranno richiesti poi contributi per un capitale di 5 miliardi, oppure di 1, oppure di 1 e mezzo. Questo dipenderà un po' da quelli che avranno il diritto di accedere a questa legge. Comunque ripeto ancora che questo caso mai sarebbe un titolo di più, ma non credo sia possibile ritornare sulla decisione di prima e dare accesso anche a quei pochi danneggiati dall'alluvione; un po' di mezzi si libererebbero, ma non so se sia possibile formalmente.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento di Kessler, Salvadori e Segnana: è approvato con 1 contrario e due astenuti.

PARIS (P.S.D.I.): Volevo chiedere una spiegazione: come mai hanno bisogno di questi aiuti associazioni di agricoltori comunque costituite per attrezzature non ancora in funzione, non so, poniamo al 30 luglio dell'anno 1957 o rispettivamente per il 1958? Perché possono avere questi contributi per operazioni di mutuo e prestiti contratti entro

il 31 dicembre 1957. Ora è da supporre che se il mutuo lo contraggono oggi l'opera non ci sia o che sia appena all'inizio, e quindi non vi dovrebbe essere bisogno di aiuto per costoro. Quindi chiedo una spiegazione.

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): La domanda dell'on. Paris è più che giustificata, perché così potrebbe effettivamente sembrare che qui vogliamo favorire chi non deve essere favorito. Il motivo perché siano state comprese queste associazioni future, se vogliamo chiamarle così, è che noi sappiamo che molti consorzi agrari sono in costituzione; hanno già presso la Regione la domanda per il contributo sulla legge n. 11, ecc. e attendono solo la conferma di essere stati presi in considerazione, di poter beneficiare delle varie leggi del caso e quindi non sarebbe giusto che una cantina sociale, soprattutto un consorzio di frutticoltori, che oramai ha avviato e ha a buon punto la sua pratica, e che ha già avuto notevoli spese e che solo ancora non è riuscito a definire le pratiche che sono però in atto, che sono pendenti, vengano esclusi; in questo modo si fermerebbero molte iniziative, specialmente nella Provincia di Trento, che sono state considerate assolutamente utili per il progresso dell'agricoltura, e che in questo modo senz'altro dovrebbero abbandonare le loro idee, almeno accantonarle per chissà quanto tempo, e domani uno che si trovava già quasi al traguardo, al quale mancava un documento o qualcosa, adesso si trova escluso da questa iniziativa. Proprio in considerazione di questo fatto, cioè che una larga categoria di agricoltori che costituiscono questi consorzi sarebbe stata esclusa, si è creduto giusto e opportuno, soprattutto per l'insistenza dei rappresentanti delle categorie interessate, di prevedere questo allargamento.

PARIS (P.S.D.I.): Come fa ad avere in scadenza rate di ammortamento di un mutuo se non è ancora acceso?

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Fino al 1958!

PARIS (P.S.D.I.): Perché devono fare una spesa, prima devono costruire questa cantina sociale, non credo che abbiano la bacchetta magica per costruire una cantina dalla sera alla mattina.

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Per poter cominciare la costruzione devono avere a disposizione almeno una parte del capitale, e possono avere il capitale solo con l'accensione del mutuo.

PARIS (P.S.D.I.): Non voglio far perdere tempo al Consiglio...

PRESIDENTE: No, perchè le conversazioni sono proibite!

PARIS (P.S.D.I.): Ma mi piacerebbe, anche domani, che mi spiegasse.

PRESIDENTE: Faccia un'interpellanza.

Pongo in votazione l'articolo: unanimità.

E' stato presentato un emendamento; per istituire un art. 2 bis, a firma Dietl, Mayr, Unterrichter, del seguente tenore: « Ai benefici di cui agli art. 1 e 2 sono pure ammessi gli imprenditori di aziende agricole danneggiate dalle alluvioni dell'agosto 1957 ». Questo emendamento, però, in base all'art. 74 del Regolamento, ultimo comma, devo decidere di respingerlo, perchè il voto del Consiglio è risultato, nella sostanza, contrario.

Art. 3

Il concorso di cui al precedente articolo non può superare il periodo di 5 anni, nè eccedere per ogni annualità il limite del 6 per cento dell'importo originario del prestito.

La percentuale, in base alla quale sarà calcolato il concorso costante, non potrà comunque superare il tasso di interesse dovuto dal debitore all'istituto mutuante ridotto di un punto e mezzo.

Il concorso è versato direttamente agli istituti mutuanti ed è dovuto per tutto il periodo di ammortamento del prestito anche nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, volontaria o forzata del mutuo.

PARIS (P.S.D.I.): Anche qui non mi sembra che si proceda con la cautela necessaria. Non vorrei che in Regione fosse introdotto quel sistema dello Stato di credere il cittadino, l'avente diritto o richiedente, un truffatore, ma non deve nemmeno mettere l'eventuale richiedente nella tentazione di compiere un'operazione non pulita. Perchè dico questo: è difficile calcolare quanto uno ha nelle proprie tasche, non è capace nemmeno il fisco che ha una tradizione molto più vecchia di quella della Regione! Chi mi dice quindi, Signori, che non vi sia qualcuno che ha avuto un danno del 50 %, il quale chiede un mutuo, la Regione gli viene incontro fino al 6 % e perciò può avere il denaro al 2 %, lo chiede al 31 dicembre, il 1° gennaio no, perchè è giorno festivo, ma il 2 gennaio va alla banca e dice: quel mutuo io te lo pago; oppure, anche senza far questa operazione: prendi il denaro, ed è certo che la banca per la stessa cifra mettendola

in deposito gli dà il 4 %, perchè malgrado tutti i calcoli fatti qui, lo sappiamo — anche se non per esperienza diretta — è certo che si prende il 4 %.

E allora direi che le leggi dovrebbero avere quel tanto di precauzione da eliminare questi facilissimi inconvenienti, e perciò direi che bisognerebbe escludere senz'altro chi estingue il mutuo prima della sua morte naturale. Non è giusto dare il denaro in questo modo, e si mette in tentazione colui che ha un po' di pratica di movimento di denaro, di compiere certe operazioni che non sono per niente oneste.

KESSLER (D.C.): Forse quello che dice Paris ha un suo fondamento di verità; d'altra parte credo che sia ben difficile, quasi impossibile, poter fare una cosa e ottenere anche l'altra. Può darsi che succeda, ma ritengo che l'ente pubblico non abbia la possibilità di poter inseguire costoro; viceversa, bisogna tener presente, caro Paris, che la dizione così com'è e il sistema servono sicuramente ad aiutare le garanzie; cioè con questa formula il piccolo contadino si reca all'istituto di credito a chiedere il mutuo e si trova molto facilitato nella prestazione delle garanzie. Questo indubbiamente è il risultato sicuro di detto sistema di agire, e credo che questo sia anche il motivo principale, fondamentale, per il quale si è scelta detta strada.

PARIS (P.S.D.I.): Ma non a restituire il mutuo subito!

KESSLER (D.C.): D'accordo, ma questo è il fatto: che ad un certo punto il contadino cerca di tirare la cinghia di più per non dover sobbarcarsi ad ulteriori interessi. Non escludo la possibilità presentataci da Paris, non si può escludere a priori, ma anche per una certa pratica che ho, guardi che nei casi in cui ciò avviene è proprio il contadino più povero che cerca di tirare al massimo e di risparmiare e guadagnare qualche cosa di più. Quindi tutto sommato penso che lasciandolo, otteniamo il risultato sicuro che il piccolo è facilitato nella prestazione delle garanzie mentre togliendolo perdiamo questo risultato certo, per avere certamente quel risultato che lei si ripromette ma che è molto aleatorio, molto difficile da ottenere. Tutto sommato credo che si potrebbe lasciare.

PARIS (P.S.D.I.): Anche le ragioni addotte da Kessler hanno un certo fondamento, so che ha una certa pratica bancaria che a me invece manca. Non è il piccolo contadino che fa queste speculazioni, non ha la capacità di farle, la mente addestrata, bensì i grossi contadini, ed è per questo che vorrei escluderli. Inoltre il piccolo contadino si

trova nell'estrema difficoltà di ammortizzare il mutuo prima della scadenza; è molto bravo se riesce a far fronte alle scadenze normali, ordinarie. Quindi non temo di danneggiare i piccoli contadini, vorrei invece impedire che i grossi possano giocare una speculazione indebita.

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Volevo rispondere brevemente a Paris, forse per tranquillizzarlo un po'. Prima di tutto spero che non divengano troppo di dominio pubblico le possibilità di truffare da lei additate. Se c'è un pericolo lo ha fatto venire lei! Questo così, incidentalmente. Ma vorrei richiamare l'attenzione su un fatto: qui è scritto dal 3 al 6 %, quindi c'è una certa valvola di sicurezza secondo me, e spetterà domani alla Giunta Provinciale, che conosce molto meglio i suoi beneficiari, di dire: questo è grande e gli dò il 3 %, questo è piccolo o comunque povero e gli dò il 6 %. Non so, con il 3 %, con tutte le spese ed il resto, se convenga poi fare tanti debiti avendo sì o no l'1 o il 2 % di vantaggio, non so scontando quanto ne verrebbe fuori, potrebbe illuminarci meglio chi è più addentro in questioni bancarie; ma dando solo il 3 % a quel tale, credo che sarà evitato. Ci sarà sempre qualche caso, la legge proibisce anche di ammazzare eppure risulta che ogni tanto qualcuno ammazza!...

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento soppressivo, al 3° comma dell'art. 3, a firma Arbanasich, Paris, Raffaelli, Molignoni, nel senso di stralciare la parola « volontaria ».

Pongo in votazione l'emendamento: è respinto con 15 voti contrari, 5 favorevoli, 1 astenuto.

Pongo ai voti l'art. 3, come proposto: approvato con 2 astenuti.

Art. 4

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito operanti nella regione per regolare la concessione dei prestiti, le modalità, la durata, i criteri generali per la richiesta delle garanzie ed ogni altro particolare attinente.

E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

Art. 5

La concessione del concorso nonchè la prestazione della fidejussione di cui al successivo art. 9, sono disposte, per delega della Regione alle Province, con decreti dei Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, previa deliberazione delle rispettive Giunte, nei limiti delle somme che, all'inizio dell'esercizio finanziario 1958, saranno

fissate per ciascuna Provincia, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, a carico degli stanziamenti all'uopo iscritti nel bilancio regionale.

BRUGGER (S.V.P.): Volevo solo fare una domanda, perchè non mi risulta chiaro completamente questo articolo, cioè se gli importi che saranno fissati per ogni Provincia vengono devoluti ai bilanci delle Province oppure se rimangono nel bilancio della Regione, e se i pagamenti vengono eseguiti dalla Regione o meno. Questo non lo dice, se cioè essendo nel bilancio della Regione è possibile devolvere l'importo ai bilanci delle Province come è possibile anche che l'amministrazione dei fondi venga fatta dalla Ragioneria regionale. Perciò ho fatto la domanda, per chiarire la situazione.

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Non è prevista in questo caso la messa a disposizione dei relativi fondi alle Province, questo anche per un motivo di praticità, perchè all'altro articolo si vede che la Regione versa direttamente il concorso interessi agli istituti bancari convenzionati, quindi sarebbe un giro doppio di attività. Questo è stato il motivo: per semplicità di operazione, perchè il beneficiario non viene a vedere nessuna lira. Questi interessi, come dice l'articolo, vengono direttamente, come è stato fatto in altre leggi, devoluti agli istituti bancari convenzionati, quindi sarebbe un'attività doppia che non porta praticamente nessun vantaggio al bilancio delle Province.

BRUGGER (S.V.P.): Prendo conoscenza di quanto detto dall'Assessore dell'agricoltura regionale e faccio la riserva che la procedura finanziaria prevista nel caso concreto che stiamo discutendo, quand'anche sia più semplice, non faccia il caso generale, non serva da precedente per altri casi di attuazione dell'art. 14.

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Per tranquillizzare e per far tesoro immediato della raccomandazione, posso dire che la prossima legge che discuteremo, sugli impianti antibriana, troverà proprio codificato quello che lei vuole.

BRUGGER (S.V.P.): No, voglio solo che non crei un precedente!

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 5: approvato all'unanimità.

Art. 6

Per la concessione del contributo gli interessati dovranno presentare domanda entro 90 giorni

dall'entrata in vigore della presente legge in originale e due copie alla Giunta Provinciale competente, tramite uno degli istituti di credito convenzionati, corredata dalla dichiarazione di accertamento dei danni dell'Ispettorato agrario provinciale competente, a sensi del successivo art. 7. L'originale della domanda sarà trasmesso dall'istituto di credito alla Giunta Provinciale competente, previa istruttoria, con annotate le proprie determinazioni in ordine alla concessione del prestito.

All'art. 6 è stato presentato un emendamento aggiuntivo, a firma Kessler, Salvadori e Segnana, del seguente tenore: « Le domande potranno essere presentate in nome e per conto dei singoli aventi diritto, dagli enti cooperativi o consortili, di 1° e 2° grado, che ne abbiano avuta espressa delega. La delega potrà comprendere anche il compimento di tutti gli adempimenti necessari per il buon esito della pratica, nonchè l'amministrazione, nell'interesse dei delegati, del capitale mutuato. Nel caso previsto dal comma precedente, gli enti delegati potranno presentare le garanzie richieste dalla presente legge in luogo dei delegati ».

BRUGGER (S.V.P.): Per domandare, sarò tardo di mente forse, che cosa vuol dire « amministrazione del capitale mutuato » da parte delle cooperative.

KESSLER (D.C.): Forse l'emendamento, letto così, dato che i Consiglieri non l'hanno sott'occhio, merita un chiarimento. Questo emendamento è un onesto, forse non sicuro, tentativo di ovviare a quella certezza di impossibilità di intervento affermata nella relazione, dove si dice: « Purtroppo non è stato possibile inserire, come beneficiario dei contributi, il settore cooperativo, se non nei limiti di cui all'art. 2, lett. c) ». Infatti, anche quando si è discusso la prima volta delle brinate si era affermato da più parti, da me ma anche da parte di qualcuno delle sinistre, che sarebbe opportuno se gli interventi della Regione potessero avvenire attraverso le cooperative, cioè se la Regione potesse intervenire a fornire un aiuto direttamente alle cooperative, che vengono a trovarsi in difficoltà non tanto perchè siano esse danneggiate dalle brinate, quanto perchè essendo i loro soci danneggiati si trovano a non poter svolgere il loro normale lavoro. In secondo luogo si diceva che poteva essere un intervento molto onesto, giusto, opportuno, quello della Regione che fornisce i mezzi alla cooperativa, la quale a sua volta anticipa ai propri soci, per esempio, scorte agrarie che verrebbero poi rimborsate dai soci nel prossimo anno agrario. Quindi quell'amministrazione dei beni sta appunto a dimostrare che

la cooperativa attinge il mutuo, con il mutuo si procura delle scorte, scorte che dà a credito ai propri soci, soci che pagheranno alle cooperative per esempio nell'autunno del 1958 e del 1959.

Non so se ho spiegato bene. No? Allora ripeto, e cercherò di essere più chiaro: con questo emendamento si vorrebbe porre la cooperativa nella possibilità di assumere direttamente un mutuo in base a questa legge, mutuo che però deve essere destinato all'acquisto di scorte agrarie da mutuare a loro volta ai soci della cooperativa stessa. E vengo a spiegare ancora meglio: la ragione dell'emendamento sta in questo: noi pensiamo che molte volte i piccoli contadini si troveranno nella difficoltà di offrire alle banche le garanzie per il mutuo, garanzie che invece potrebbero essere molto più facilmente accordate dalle loro cooperative. Quindi, tutto il gioco di questo emendamento è di girare un po' attorno per arrivare al risultato di aiutare il contadino con i mezzi della cooperativa o del consorzio.

Praticamente qui è prevista una delega; dovrò dire che questo studio non è merito mio, perchè è stato fatto soprattutto dall'Assessore Salvadori unitamente alla Federazione delle cooperative. Giuridicamente, siccome è una questione piuttosto delicata, è stato sentito il parere di un illustre professore universitario, per la cronaca il prof. Guicciardi — se fosse presente Vinante certamente direbbe che abbiamo fatto bene, questa volta — e speriamo che possa andare. Però non è detto che i risultati che vogliamo raggiungere, con questo emendamento siano proprio raggiunti, ma ripetiamo che il tentativo vale la pena di essere fatto, anche nella considerazione — come dicevo ieri all'Assessore Kapfinger — che sicuramente l'emendamento non dovrebbe essere motivo di rinvio della legge, perchè giuridicamente fila. Se con le banche potrà funzionare non è altrettanto certo, comunque a noi pare doveroso proporlo e di invitare il Consiglio a votarlo, in quanto rappresenta un tentativo di aiutare i piccoli contadini, soprattutto ad offrire per conto loro le garanzie alle banche, garanzie che molte volte essi non sono in grado di poter offrire, devono chiedere una firma di qua una di là, cose dalle quali il contadino possibilmente rifugge, mentre la propria cooperativa può agevolmente surrogarsi in queste operazioni. Da questo punto di vista mi pare giustificato l'emendamento come proposto e che il Consiglio lo possa tranquillamente accettare.

RAFFAELLI (P.S.I.): A me viceversa sembra doveroso avanzare qualche perplessità sull'emendamento, di due generi: primo, l'individuazione della cooperativa ipotizzata dai proponenti, cioè di quella cooperativa che effettivamente sia nella posizio-

ne di potersi adeguatamente sostituire ai soci non abbienti. Cioè, come facciamo a determinare quali cooperative abbiano fondata ragione e fondati motivi di necessità per richiedere il mutuo, e quali le garanzie che le cooperative possano e devano eventualmente prestare per dare la certezza che il mutuo viene devoluto allo scopo per cui si propone l'allargamento con l'emendamento di cui si discute? Mi pare una cosa piuttosto difficile, perchè dire genericamente « cooperativa », vuol dire cooperativa, consorzio fra produttori, o cooperativa di consumo, che vende anche stoffe, carne in scatola, molte cose, oltre le scorte agrarie. E' tutto un giro d'affari, nei quali non è molto facile discernere la parte che andrebbe a favore indiretto dei contadini soci.

Un altro aspetto mi pare quello di carattere finanziario vero e proprio. Come pensano i proponenti dell'emendamento che si risolva in pratica il caso seguente, dove nel comune « x » ci sono i singoli contadini danneggiati i quali in parte chiedono ed hanno diritto di avere il mutuo con il contributo, ed in parte non chiedono, e dove c'è anche la cooperativa: intendono i proponenti che si possano sommare le due cose, o che nel caso in cui la cooperativa chiede ed ottiene il mutuo i singoli non lo possano chiedere ed ottenere? Kessler fa così, Salvadori fa il gesto esattamente inverso, quindi è dimostrata la liceità della domanda, perlomeno, perchè mi pare che coi gesti tu dica di sì e l'altro dica di no. Comunque è lecito domandare: come prevedete che si svolgano le cose? Lo date alla cooperativa e anche ai censiti singoli, o lo date all'uno o all'altro?

Poi c'è una terza domanda: siamo nell'ordine di 120 milioni di lire di intervento con una media del 5 % di contributo che darebbe la possibilità di crediti fino a 2 miliardi e 400 milioni circa, che non è una cifra trascurabile ma che rapportata ai grandi bisogni e alla vastità della regione non è neanche una cifra astronomica. Ci stiamo ad accogliere tutte le domande di tutti gli aventi diritto se allarghiamo questo diritto anche alle cooperative? In secondo luogo: se le cooperative, naturalmente più preparate, più attrezzate, più assistite anche sul terreno pratico e tecnico, arrivano, come arriveranno certamente, per prime a fare la domanda rispetto ai singoli e avranno i titoli, come li avranno certamente, per fare delle ampie richieste di mutuo e di contributo, e ad un certo momento fossero finite le disponibilità, se arrivano ancora dei privati, dei contadini che hanno anche il titolo, che cosa fate? Non gliene date più dicendo che non vi sono più fondi?

Mi pare che a tutte queste domande, prima di

entrare nel merito vero e proprio dell'emendamento, qualcuno dovrebbe avere il dovere di rispondere.

KESSLER (D.C.): E' meglio che risponda subito, come al solito suscettibile il cons. Raffaelli!... Le domande sono più che giustificate; anche se noi abbiamo fatto il gesto di rispondere subito, era per dire che quasi...

RAFFAELLI (P.S.I.): D'accordo!

KESSLER (D.C.): ...era quasi... perchè a stretto rigore tutti i Consiglieri dovrebbero averlo in mano questo emendamento, in quanto non avendone la stesura sott'occhio non è facile da capire. Lo rileggo, almeno la prima parte: « Le domande potranno essere presentate in nome e per conto dei singoli aventi diritto, dagli enti cooperativi o consortili, di 1° e 2° grado, che ne abbiano avuto espressa delega ».

Non mi meraviglio che sia sfuggito l'ingranaggio. Non lo interpreti come stamane, che il comune si sostituisce, tutt'altro, è abbastanza così. Sono proprio i singoli contadini che chiedono alla cooperativa e dicono: ti delego per l'incasso e a prestare la garanzia per me. Se no i contadini non si muovono, o il contadino dice « vado alla banca e faccio il mutuo, è finito tutto ». Non so se ho reso l'idea, se basta così per rispondere a tutte le domande.

RAFFAELLI (P.S.I.): Sì!

BRUGGER (S.V.P.): Vorrei collegare la proposta di emendamento con l'ultimo comma dell'articolo 3. Premetto di essere stato sempre favorevole alle cooperative, però mi viene un dubbio su questo emendamento, e precisamente sulla dicitura « amministrazione del capitale mutuato » che viene dato in mano alle cooperative, connessa con la dichiarazione del dr. Kessler. Mi potrei figurare nella prassi un caso del genere: il contadino danneggiato ha o avrebbe il diritto di ottenere un mutuo diciamo di due milioni, però lui dice che gli necessita solo un milione. La cooperativa raccoglie i suoi associati, i suoi contadini, e dice loro: Signori, chiedete quanto più è possibile di mutuo, perchè è un mutuo molto opportuno che voi potete avere. Svolge questa opera di propaganda e non c'è niente da dire. La cooperativa assume la procura per questi contadini, i contadini poi ricevono delle scorte, visto che la cooperativa amministra il capitale mutuato, o lo può amministrare, riceve le scorte per l'importo « x »; il rimanente l'importo, la cooperativa lo sconta, e lo sconto può essere dato o restituito di nuovo al contadino, che ha poi un contributo a fondo perduto perchè la cooperativa gli pro-

cura lo sconto di quel mutuo che ha fatto. Non so se questo giro non sia possibile, però se fosse possibile lo riterrei forse un po' anche una speculazione, e per questo non sono persuaso che rientri proprio nel senso della legge l'emendamento, perchè da quanto mi potrei figurare nella prassi questo emendamento potrebbe dare adito a speculazioni da parte delle cooperative, le quali speculazioni le cooperative non dovrebbero fare con i danneggiati dal gelo.

UNTERRICHTER (S.V.P.): Per conto mio si tratta di una questione di principio. Le cooperative sono sorte in difesa del produttore contro il commercio, che in certe occasioni nel passato e nel presente ha abusato della sua posizione, e giustamente questa posizione di difesa va riconosciuta alle cooperative alle quali va dato atto, come abbiamo fatto con la legge n. 11 e altre. Però questi interventi a favore delle cooperative non devono arrivare a creare delle posizioni di monopolio per le cooperative stesse, le quali possono domani arrivare anche a danneggiare il libero commercio. Il nostro sistema economico si basa sulla libertà e non su situazioni di monopolio, perchè se noi aiutiamo le cooperative in questo modo, la cooperativa può monopolizzare per esempio la vendita degli anticrittogamici, che l'anno venturo potrebbe essere concentrata su determinate cooperative, e questo può essere a prima vista un bene, ma si danneggerebbe il libero commercio e in ultima analisi anche il singolo, il produttore, perchè la cooperativa essendo in una posizione di monopolio può essere indotta anche a smerciare prodotti anticrittogamici che dal lato tecnico lasciano a desiderare.

Sembrerà strano che proprio io, Presidente del Consorzio agrario di Bolzano, mi esprima in questi termini, ma voglio essere proprio obiettivo: le cooperative e i consorzi hanno la loro ragione di essere, vanno difesi e aiutati perchè hanno a loro volta difeso e aiutato il produttore, ma va ripetuto e riaffermato che il nostro sistema economico si basa sulla libertà di commercio e di confluenza, e non dobbiamo arrivare al punto di rafforzare troppo certi organismi.

I consorzi sani e le cooperative sane non devono temere la concorrenza del libero commercio; perciò non sarei favorevole a questo emendamento, proprio per ragioni di principio.

DIETL (S.V.P.): Ho una certa perplessità a votare questo emendamento per un'altra considerazione, cioè per una certa preoccupazione che estendendo con questo emendamento la possibilità di assumere mutui da parte delle cooperative, si potreb-

be pervenire ad una specie di indebitamento troppo spinto nell'agricoltura, e mi spiego. Il fatto è che le premesse, in base al provvedimento che stiamo votando, di assumere mutui, potrebbero portare, siccome si tratta di denari a basso costo, ad assumere un'entità piuttosto rilevante, un importo piuttosto rilevante da mutuarci, con le eventuali conseguenze, anche tenendo in considerazione le possibilità degli anni in ispecie.

PRESIDENTE: E' ritirato l'emendamento.

KESSLER (D. C.): Chi ha ritirato l'emendamento?

PRESIDENTE: Rimangono due firme, ce ne vogliono tre.

DIETL (S.V.P.): Mi pare che mi sono spiegato.

PRESIDENTE: E' stato presentato con un'altra firma l'emendamento. Nessuno altro che chieda la parola?

SCOTONI (P.C.I.): Volevo dire che mi pare che forse quello che si propongono i presentatori dell'emendamento è più una procura che una delega in realtà. Forse sotto questo aspetto varrebbe la pena di esaminare se la dizione di procura non sia più esatta. Secondo me effettivamente le preoccupazioni, specialmente del dr. Brugger, hanno qualche fondamento. Effettivamente può verificarsi in qualche caso, per me, quello che egli ha detto. Sotto certi aspetti, se si tratta di procura o delega, può avvenire anche indipendentemente dall'autorizzazione della legge, lo possono fare ugualmente. Non vorrei che l'aver introdotto ciò nella legge possa in qualche misura far credere o ritenere, a chi non ha molto pratica, che sia quasi, non dico obbligatorio, ma che sia effettivamente più facile ottenere, più possibile attraverso questa forma di pressione venire a determinate situazioni, con la conseguenza di portare magari a quei risultati che diceva Brugger. Mi dice Kessler di no, non so perchè non si potrebbe, anche se non c'è nella legge, dare egualmente la procura. La può dare? Se non la può dare per quello che sto per dire, nemmeno l'emendamento aggiuntivo gliene dà la facoltà. Comunque penso che i presentatori dovrebbero porre una certa attenzione per vedere se si tratti in effetti di procura — come sembra a me — piuttosto che di delega, come hanno scritto.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento all'emendamento, per sopprimere le parole « di secondo grado ». Questo ha la precedenza su

l'altro per la votazione; la discussione può continuare, il presentatore dell'emendamento può parlare.

KESSLER (D.C.) Non nego che in linea teorica possa avvenire quanto hanno detto Brugger e Scotoni. Siamo anche qui in quell'alone di casi marginali a cui accennava prima Paris quando si discuteva lo art. 3. Con queste sottili elucubrazioni anche voi avete insegnato qualche cosa che forse non sapevamo, però penso anche che questa marginale possibilità non debba influire in modo assoluto sul giudizio della bontà o meno dell'emendamento. La seconda osservazione, che ha fatto Scotoni, indubbiamente è quella più pertinente ed è quella che prima mi aveva fatto dire che non ero altrettanto certo di raggiungere lo scopo che l'emendamento si propone, quanto sono certo della bontà del tentativo. Perché, infatti, il problema che ho esaminato è: se nello statuto delle cooperative non è prevista la possibilità di questa formula di garanzia, indubbiamente saranno dolori. Ci saranno le cooperative dei paesi in cui quasi tutti i soci sono danneggiati che avranno l'interesse a modificare lo statuto e quindi avranno attraverso questa lunga strada il risultato; ci saranno invece cooperative in paesi dove i soci non sono molto danneggiati o comunque non saranno molti, e lì naturalmente non opererà questa formula di delega.

Quanto poi all'osservazione e quesito giuridico posto dal cons. Scotoni, se si tratti di delega o di procura, non entro nel merito, perché questo è stato il risultato dello studio del prof. Guicciardi. Questa è sembrata alla fine l'unica formula possibile per aggirare l'ostacolo dell'operazione, come era stato accertato in sede di formulazione della legge, dove era stato posto il problema e, come dice la relazione, si era arrivati alla conclusione che non era possibile. Attraverso questo studio, la presente formula giuridica sembrerebbe che fosse possibile, pur con quelle eventualità che si sanno. Insomma, dicevo prima che il tentativo val la pena di farlo, se poi riusciremo quello è un altro discorso.

RAFFAELLI (P.S.I.) Abbiamo apportato un emendamento all'emendamento, che tende alla soppressione della dizione, come già avvertito dal Presidente, delle cooperative di secondo grado, perché noi abbiamo il nostro parere in materia e vorremmo sapere il parere dei presentatori dell'emendamento base, le ragioni per cui sono state incluse le cooperative di secondo grado, che, almeno per quanto ne sappiamo, non hanno rapporto diretto con i soci, sono cooperative di cooperative, e quindi andremo a finire nelle federazioni di cooperative o nei consorzi di cooperative.

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.) Vorrei solo spiegare un po' dettagliatamente i motivi che ci hanno indotti a presentare la legge in questa forma. Preparando il disegno di legge abbiamo perso almeno un giorno intero facendo i calcoli sulla formulazione di questo articolo, e vedo che anche in Consiglio la perplessità è abbastanza simile. Lo spirito della legge è che tutti quelli che hanno bisogno di essere aiutati trovino la maggior facilità per trovare l'aiuto. Questa proposta di emendamento certamente risana diverse difficoltà. La Giunta ha discusso lungamente anche questo argomento, ed in ultimo è arrivata alla conclusione che nei diversi dubbi che erano sorti, era meglio presentare la legge nella forma come loro la vedono, con la preoccupazione che un eventuale rinvio della legge per difetti formali o quello che sarà avrebbe conseguenze molto negative, perché significherebbe che questi vantaggi ed aiuti arriverebbero agli agricoltori danneggiati con molto ritardo, mentre dobbiamo preoccuparci che possano fare i loro acquisti di scorte morte per la campagna del 1958. Anche questo è stato un motivo molto importante per la Giunta per non insistere nella formulazione di questo articolo nel senso proposto dallo emendamento, perché anche noi si aveva pensato a questa soluzione. Se questo emendamento verrà accolto, dobbiamo però dire che se dovesse incontrare domani difficoltà la legge, ci dispiacerebbe seriamente se dovesse venirne un danno a quelli che vogliamo aiutare, piuttosto che un vantaggio. Questo è il motivo per cui per conto mio mi asterrò dal votare l'emendamento.

PRESIDENTE: Mi pare che possiamo arrivare alla votazione degli emendamenti. Metto in votazione l'emendamento anzitutto all'emendamento, cioè la soppressione nell'emendamento presentato della citazione « di secondo grado »: 7 contrari, 2 astenuti: l'emendamento è accolto.

Quindi resta in piedi la parte integrale dell'emendamento con l'esclusione delle cooperative di secondo grado.

Intanto metto in votazione una parte dell'articolo, perché l'emendamento essendo aggiuntivo viene dopo. E' in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Adesso viene messo in votazione l'emendamento aggiuntivo, privo della citazione: 11 contrari, 10 favorevoli, 9 astenuti.

L'emendamento è respinto.

Art. 7

L'accertamento dell'entità e della gravità dei danni di cui all'art. 2 della presente legge, spetta

all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Per i danni valutati in misura non superiore a L. 200.000, il mutuo ammissibile a concorso può raggiungere l'importo totale del danno stesso.

Pongo in votazione l'art. 7: unanimità.

Art. 8

Con delibera della Giunta Regionale gli importi annualmente stanziati saranno anticipati in una o più rate agli istituti di credito o loro federazioni che abbiano stipulato la convenzione prevista dall'art. 4, per il primo anno in quote proporzionali all'importo dei prestiti a ciascuno istituto richiesti per i quali sia in corso la domanda per il contributo regionale e per gli anni successivi in quote corrispondenti al contributo accordato a sensi dell'art. 5.

Pongo in votazione l'art. 8: unanimità.

Art. 9

In caso di particolare necessità ed in via del tutto eccezionale potrà essere prestata fidejussione da parte della Giunta Provinciale competente, verso l'istituto mutuante, nei limiti dell'apposito fondo fissato per ciascuna Provincia a sensi del precedente art. 5.

Tale fidejussione ha carattere sussidiario a norma dell'art. 1944, secondo comma C. C. ed è ammessa solamente su richiesta dell'istituto di credito qualora esso non possa concedere il prestito per insufficienza di garanzie offerte dal richiedente il mutuo.

Prima di iniziare qualsiasi atto di esecuzione forzata per la riscossione dei crediti garantiti da fidejussione, l'istituto mutuante deve chiedere alla Giunta Provinciale competente, con lettera raccomandata, se intende rinunciare al beneficio della escussione del debitore principale. Qualora entro 30 giorni dalla spedizione della predetta lettera raccomandata, l'istituto mutuante non riceva alcuna comunicazione in merito, si intende che esso debba procedere alla escussione del debitore.

All'art. 9 è stato presentato un emendamento a firma Kessler, Salvadori e Segnana, al 2° comma.

KESSLER (D.C.): Cade, questo!

PRESIDENTE: Questo cade in base alla votazione fatta prima. Metto ai voti l'art. 9: unanimità.

Art. 10

I pagamenti da effettuarsi a carico del fondo di cui al precedente art. 9, nel caso di insolvenza del debitore principale, saranno disposti dai Presi-

denti delle Giunte Provinciali, previa deliberazione delle Giunte medesime.

SCOTONI (P.C.I.): Vorrei fare una domanda che non ha molta attinenza con questo articolo, ma eventualmente per consentire la presentazione di qualche aggiunta dopo; se fosse stato già chiarito ditemelo subito. Mentre per coloro che hanno avuto un danno inferiore alle 200 mila lire è detto che il mutuo, a proposito del quale la Regione concorre, può raggiungere l'ammontare del danno stesso, per gli altri casi non riesco a trovare un'indicazione sulla misura del mutuo che viene accordato. Si dovrebbe dire che se può raggiungere l'importo totale del danno nel caso in cui sia inferiore alle 200 mila lire, nei casi in cui sia superiore non la può raggiungere; sembrerebbe, ma questo non è chiarito.

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Qui è precisato che può essere dato un capitale per il danno intero, come lei giustamente rileva, fino all'importo di 200 mila lire; per gli altri è sottinteso che va, come era nel testo originale, al 50 %...

SCOTONI (P.C.I.): Qui non c'è!

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): ...Ma quello è sottinteso, a nessuno era venuto il dubbio su questa interpretazione, perchè se diamo di più allora non ha più subito un danno del 50 %. E' giusta la sua domanda, ma per noi era implicito che nel testo ci fosse questa dicitura, magari lei ha ragione che si doveva essere più espliciti...

SCOTONI (P.C.I.): E' l'orientamento della Giunta!

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Ma è sottinteso che deve avere sempre un danno del 50 %, che diventa del 70 % attraverso l'emendamento presentato...

KESSLER (D.C.): La differenza!

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): E' logico che nell'interpretazione analoga diventa il 70 %.

BRÜGGER (S.V.P.): Non ritengo molto chiaro quanto dice l'Assessore regionale, perchè: coloro che hanno avuto un danno del 70 % possono avere come mutuo il valore completo di questo danno, che sarebbe il 100 %, o possono avere solo una percentuale sull'importo che questo danno com-

porta? Forse qui si dovrebbe prevedere: nel caso in cui il danno è di 200 mila lire, diamo le 200 mila lire, ma nel caso di danno del 70 %, che potrà essere un milione, diamo un milione o diamo solo una percentuale di questo milione? Questo per conto mio non è tanto chiaro.

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Noi diamo una percentuale sul milione, altrimenti quello viene ad avere un vantaggio dalle brinate. Diamo il 30 %, secondo i calcoli. Non possiamo dare più contributo di quello che abbia avuto di danno. Salvo in questi casi, dove accordiamo 200 mila lire come massimo.

PRESIDENTE: Ma è un'altra la domanda!

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): ...salvo questo caso noi accordiamo le 200 mila lire.

KESSLER (D.C.): Se ho ben capito noi autorizziamo la banca a dare al danneggiato un mutuo pari all'importo di quella percentuale di produzione perduta; per le colture varie è del 50 % perchè se ha avuto una produzione superiore al 50 % non si pone il caso; si pone il caso per chi ha prodotto solo il 50 %, al quale daremo un mutuo pari all'ammontare, ai prezzi medi, di quello che sarebbe stato quel 50 % che ha perduto. Se ha avuto il 60 %, noi potremo autorizzare un mutuo pari ad una cifra corrispondente al valore di quel 60 % di merce perduta. E' questo il criterio, non ne è possibile un altro.

DALSASS (S.V.P.): Per me diventa sempre più oscura la faccenda, perchè o non è necessario mettere che fino alle 200 mila lire si dà tutto, o non corrisponde alla verità, che si dà la differenza per fare il 100 %. Se a chi ha subito un danno del 60 % gli si dà un mutuo che corrisponde al presumibile danno subito, è inutile dire che fino alle 200 mila si dà il 100 %, perchè anche in questo caso il 100 % sarebbe dato.

PRESIDENTE: Pregherei l'Assessore di spiegarsi meglio.

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Noi qui diciamo « gli imprenditori di aziende agricole danneggiate nella produzione per almeno il 50 % », ormai emendato nel modo che conosciamo. Quindi riceve la dichiarazione dell'Ispektorato agrario che afferma che ha avuto un danno superiore al 50 %, cioè del 60 %, mentre il 40 % è rimasto sano. Su questo 60 % noi intende-

vamo prima — adesso è subentrato un piccolo spostamento — dare il 50 % del danno.

SASSUDELLI (D.C.): Dove è detto, in quale articolo?

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Hanno ragione, non è esplicitamente detto, tanto che ci siamo posti anche noi la domanda, nel corso della preparazione di questo disegno di legge, però si è constatato, presenti più illustri competenti in ragioneria di me, che non è necessario metterlo; ci sarà poi comunque sempre un regolamento anche per dire qual è il prezzo della frutta dell'uva ecc., queste cose si stabiliranno, comunque l'idea è questa.

SCOTONI (P.C.I.): Forse qualche esempio può chiarire meglio. Supponiamo due casi: un agricoltore con un prodotto normale di 350 mila lire all'anno ha avuto 200 mila lire di danno; la Regione può concorrere al pagamento di parte dell'interesse — perchè bisogna tenere ben distinto, quello che dà la Regione è il concorso negli interessi, quello che riceve dalla banca invece è un'altra cosa, una cifra globalmente molto superiore, anzi tre volte superiore, perchè al massimo la Regione può dare il 30 % del valore del mutuo —; dicevo 350 mila lire all'anno, 200 mila lire di danno: la Regione può dare un contributo fino al 6 % al massimo su un mutuo di 200 mila lire, in base all'articolo 7. C'è invece un secondo caso: uno aveva una produzione di 2 milioni, ha avuto il 70 % di danno sulla frutta, un danno quindi di 1 milione e 400 mila lire; su quale somma di mutuo la Regione può intervenire? Logicamente il contributo che dà in denaro sarà sempre inferiore al danno subito, ma quale? fino a che entità accenderà il mutuo quel contadino con una qualche speranza o garanzia che la Regione glielo conceda? Forse questo sarebbe bene che lo sapessero gli interessati, perchè dovranno regolarsi in conformità. Un conto è dire: io ho avuto 2 milioni di danno, vado alla banca, la quale mi fa la garanzia, manda avanti la pratica e la Regione di contributo mi dà il 6 % sì, ma me lo dà su 400 mila lire, mentre io ho acceso il mutuo per 2 milioni.

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Siamo sempre lì, per forza, dato che non è detto esplicitamente nella legge. Lo spirito della legge stessa dovrebbe essere logicamente quello che noi diamo soltanto un contributo al danneggiato, noi cioè non gli togliamo tutto il danno subito, qualche cosa a suo carico resta sempre. Quindi, per piccoli importi la Regione può — se domani riscon-

tra che non ha avuto danni notevoli e per motivi che saranno da esaminare — arrivare al 100 %, ma chi ha avuto il 60 % di danno — per restare all'esempio di cui sopra — il 40 % lo avrà di sicuro, e sul 60 % daremo il 50 %, se fosse per la frutta daremo la differenza, cioè il 30 %. Se loro ritengono che non sia chiaro, modifichiamo, perchè ammetto che così le idee non siano troppo chiare.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Lo credo bene!

PARIS (P.S.D.I.): Sono spiacente di dover dichiarare che dopo le dichiarazioni dell'Assessore, è sorta in me la confusione. Perchè la Regione anche se dà un interesse sul mutuo che corrisponde alla totalità del danno subito, dà solo il 30 %, di più non può dare, perchè è il 6 % per 5 anni e 5 volte 6 fa 30, non può dare di più, a dare il massimo per 5 anni, massimo nella durata del mutuo e massimo nella percentuale del 6 %; più del 30 % non può dare. Quindi se lei Assessore dice che a uno che ha avuto 1 milione di danno concede l'interesse massimo del 6 % per 5 anni sulla metà, lei dà il 15, neanche il 30%! Mi pare che questo punto debba essere chiarito, non si può lasciare nella legge un dubbio tale, e non solo chiarito fra di noi per sapere dove vogliamo arrivare, bensì chiarito anche per voi, signori della Giunta, che domani quando porterete in discussione il regolamento alla legge non potrete ignorare quanto è detto nella legge medesima. Quindi necessità di chiarire prima di tutto a noi, e poi nel regolamento che deve essere fatto sulla legge. Mi pare, ho l'impressione almeno, che la Giunta abbia sbagliato i calcoli, oppure che non siano d'accordo i vari componenti della Giunta sulla portata di questa legge.

KESSLER (D.C.): Non vorrei mettere altra confusione perchè ormai ce n'è già abbastanza. E' un tentativo per vedere di interpretare la legge, dubbio perchè in realtà, a parte gli scherzi, stiamo discutendo sulla cosa fondamentale di questa legge, perchè se questa legge non dice quello possiamo anche chiudere. Leggendo la legge ieri mi sono chiesto come si fa, e allora mi sono sentito in dovere di interpellare l'Assessorato — non ho interpellato lei, Assessore, ma il dott. Pedrini —. E da quello che ho capito, io l'avrei interpretato così: cioè bisogna distinguere i due casi, quello dell'art. 2 e quello dell'art. 7, e secondo me l'errore sta nell'art. 7, è quello che fa nascere confusione. L'art. 2 va interpretato, secondo perlomeno la lettera a) — perchè il resto diventa ancora più complicato — nel senso che noi possiamo dare il contributo nel pagamento degli interessi per un mutuo sull'ammontare

di una cifra corrispondente alla quantità della merce perduta, entro quella percentuale che ho detto prima. Quindi mi pare che non esistano dubbi. Certo che quando leggiamo l'art. 7, bisogna vedere da quale valutazione saltano fuori le 200 mila lire. E qui un'interpretazione, l'unica che io ritengo possibile, dovrebbe essere questa: mentre negli scopi dell'art. 2 noi prima il danno lo valutiamo prendendo per base la percentuale perduta, qui non facciamo questa considerazione; sono casi cioè così trascurabili, così piccoli, che anche se hanno fatto il 20-30 per cento, noi calcoliamo che entro le 200 mila lire non andiamo più a percentuale, cioè non ci preoccupiamo se dobbiamo dare il 70 %, in quanto il 30 % lo ha; no, abboniamo anche il 30 % e diamo il contributo sul mutuo pari a 200 mila lire. Questa mi pare l'unica interpretazione possibile e giusta, anche se leggendola indubbiamente salta fuori un po' difficilmente. No? Sceglierete un'altra, se ci riuscite!

DALSASS (S.V.P.): Volevo dire che siccome la percentuale non è indicata nella legge, vorrei invitare l'Assessore o la Giunta a precisare questa percentuale sulla quale si può concedere il concorso negli interessi, perchè ho molte perplessità che questo si possa includere nel regolamento. Ho delle perplessità, ed è per quello che proporrei di includere questo nella legge espressamente.

PRESIDENTE: Sono le 18.15; possiamo sospendere la seduta su questo argomento in modo che la Giunta possa concertarsi e proporre un emendamento, oppure chiarire, se no continuiamo a discutere. Quindi direi di rinviare, ma vi pregherei di rimanere perchè il gruppo socialista mi ha pregato di poter commemorare la morte dell'on. Di Vittorio, Presidente dei Sindacati e Segretario generale della Camera del lavoro. Ho pensato di aderire senz'altro a questa richiesta che viene dal gruppo socialista, e quindi dò la parola al cons. Arbanasich.

ARBANASICH (P.S.I.): Si stanno celebrando in queste ore a Roma i funerali dell'on. Giuseppe Di Vittorio, Segretario generale della Confederazione generale del lavoro e Presidente della Federazione sindacale mondiale. Tutta la Sua vita è stata un esempio di sacrificio e di abnegazione al servizio delle classi lavoratrici e della loro elevazione sociale. E' caduto al Suo posto di lavoro; il cordoglio unanime che ha seguito la notizia della Sua scomparsa, le parole commosse con le quali il Presidente della Repubblica ed autorevoli rappresentanti del Governo lo hanno commemorato, testimoniano come al di sopra di ogni differenza politica siano state unanimemente riconosciute le Sue alte doti di

umanità, di bontà, di modestia, di onestà, di attaccamento al dovere. Penso di interpretare il sentimento del Consiglio Regionale elevando un pensiero riverente alla memoria dell'on. Giuseppe Di Vittorio ed esprimendo alla famiglia le condoglianze più profonde.

(Il Consiglio ha ascoltato in piedi la commemorazione).

PRESIDENTE: La seduta è tolta. Si riprende domani alle ore 9.30.

(Ore 18,20).

